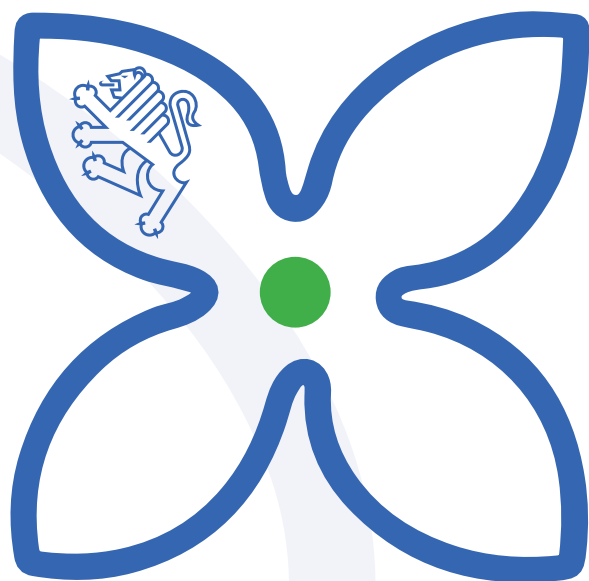




le Médiateur
de la Vallée d'Aoste
il Difensore
CIVICO

della Valle d'Aosta

Garant des personnes handicapées
Garante dei disabili

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
NELL'ANNO **2024**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE DEI DIRITTI

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

NELL'ANNO 2024

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Autonoma Valle d'Aosta è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*La Difensora civica nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Adele Squillaci*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Pec: difensore.civico@legalmail.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

INTRODUZIONE	5
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI	8
1. Premessa.....	8
2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.....	10
2.1. Le novità e le modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introdotte dai decreti attuativi della legge 227/2021.....	20
3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone disabili.....	26
4. La normativa regionale.....	31
5. I servizi offerti alle persone disabili.....	34
5.1. Il trasporto per disabili.....	34
5.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.....	38
5.3. L’inclusione scolastica.....	40
5.4. Le iniziative sportive in favore delle persone con disabilità.....	50
5.5. Il collocamento mirato.....	55
5.6. L’invalidità civile, la disabilità e le tutele.....	62
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO, IL BILANCIO DELL’ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ, INVALIDITÀ E HANDICAP.....	64
1. Il rapporto con il cittadino e l’organizzazione dell’ufficio.....	64
2. Il bilancio generale dell’attività.....	68
3. L’invalidità, la disabilità e l’handicap.....	73
4. Le attività divulgative in materia di disabilità.....	77
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE	85
APPENDICE.....	91
ALLEGATO 1 – Elenco attività complementari.....	93
ALLEGATO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.....	98
ALLEGATO 3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	102
ALLEGATO 4 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.....	103
ALLEGATO 5 – Comuni valdostani convenzionati.....	104

ALLEGATO 6 – Unités des Communes valdôtaines.	109
ALLEGATO 7 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	110
ALLEGATO 8 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.	111
ALLEGATO 9 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico.	112
ALLEGATO 10 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico generalizzato.	113
ALLEGATO 11 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	114
ALLEGATO 12 – Questioni tra privati.	115
ALLEGATO 13 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	116

INTRODUZIONE

La presente Relazione concerne l'attività svolta, nell'anno 2024, in qualità di Garante per i diritti delle persone disabili, funzione riconosciuta al Difensore civico, con la modificazione della succitata l.r. 17/2001, introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20 "*Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))*", ferme restando le funzioni di Difesa civica, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, oltre a quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Le istanze dei cittadini, nel corso di colloqui quasi totalmente in presenza, con l'Ufficio difesa civica sono il punto di partenza per comprendere la domanda o il quesito posti. Particolarmente per persone con disabilità la storia che li ha portati a chiedere un confronto, inizia da una sintesi del loro vissuto e delle difficoltà incontrate. Questo comporta comprensibilmente per la Garante dedicare più tempo per un primo incontro con le persone fragili rispetto ai dialoghi con gli altri cittadini.

Resta centrale capire il problema rappresentato, con un giusto ed equilibrato spirito solidale, per poter dare informazioni, suggerimenti o consigli che possano essere utili agli interessati e ai *caregiver*.

Per facilitare la lettura, si rammenta che i colori delle copertine delle relazioni relativi alle varie funzioni del Difensore civico sono diversi.

Le relazioni saranno pubblicate sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) nella sezione che riguarda l'Ufficio difesa civica.

La Garante, nel rispetto dei principi richiamati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*), agisce sempre nell'intento della promozione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

L'organo di garanzia concentra i propri sforzi, ponendo l'accento sul tema della piena inclusione, considerato che alcune persone, proprio per la loro disabilità, sono particolarmente a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e vivono perciò in una condizione spesso di isolamento e solitudine. Occorre anche ricordare che nella l.r. 17/2001 e s.m.i. è data importanza particolare ai *caregiver*, definiti come "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento" e essi rappresentano quindi un interlocutore di primaria importanza.

Attori importantissimi sono senz'altro i servizi sociali, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, accompagnando e talvolta sostenendo utenti fragili e bisognosi.

Anche nel 2024, si è cercato di incontrare e ascoltare le persone con disabilità attraverso un'attività divulgativa nell'ambito di eventi collegati alla giornata internazionale della disabilità del 3 dicembre 2024, organizzati insieme ai referenti dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali.

Nuovamente si è concentrata tale attività divulgativa sulla condivisione di temi particolarmente importanti per tale utenza, quali la promozione della piena fruizione di luoghi o spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro *caregiver*, soffermandosi sulla questione della rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive e le agevolazioni fiscali fruibili dagli interessati, nonché sui contributi erogati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in caso di disabilità grave o lieve.

Si segnala, ad ogni buon fine, che la relazione inizia con una breve sintesi della normativa nazionale, internazionale e regionale in materia di disabilità, richiamando i principali riferimenti normativi reperibili anche nel sito del Consiglio regionale, www.consiglio.vda.it, nella sezione dedicata al Difensore civico nella funzione di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Qualche cenno è stato dedicato anche agli interventi più recenti in materia la cui attuazione è attesa per l'anno 2025.

Come lo scorso anno, l'attenzione è stata focalizzata su alcuni riferimenti e numeri per individuare le persone con disabilità presenti in Valle d'Aosta e la descrizione dei servizi erogati dalla Regione, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato Sanità, salute e politiche e sociali, dall'Assessorato regionale Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e dall'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, nonché l'elencazione dei casi trattati da questo Ufficio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Concludo ringraziando sentitamente il Consiglio regionale per la fiducia che mi è stata accordata all'atto dell'elezione e anche durante l'anno 2024, in un clima nazionale e internazionale molto complesso e condividendo criticità con pubbliche amministrazioni che operano nella Regione Autonoma Valle d'Aosta in carenza di risorse umane, compreso l'Ufficio di difesa civica.

Estendo i ringraziamenti in particolare al Presidente del Consiglio, ai consiglieri componenti della Prima Commissione, all'Ufficio di Presidenza, al Segretario generale e al suo staff per la collaborazione e il supporto ricevuti; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines*, nonché al Presidente della Regione, all'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, all'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, all'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, all'Assessorato Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste* e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Infine, tengo in particolar modo a ringraziare i dipendenti assegnati a questo Ufficio dal Consiglio regionale che quotidianamente lavorano nell'Ufficio difesa civica, ponendosi a servizio dei cittadini: le signore Pia Morise, Patrizia Sharon Guyon Pellissier, il funzionario Dario Detti, assunto a tempo indeterminato e Filomena Gorga, assunta nel 2024 con contratto a tempo determinato, per il qualificato e lodevole apporto professionale e la collaborazione prestata in frangenti di particolare criticità reperibili nella descrizione dell'organizzazione dell'ufficio contenuta nella relazione.

Adele Squillaci

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI

1. Premessa.

Nel ripercorrere sinteticamente il cammino che ha portato a riconoscere i diritti anche delle persone disabili, non si può non richiamare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che nel 2000 ha messo al centro di ogni riflessione la tutela dei diritti dei cittadini. Nel Preambolo si dichiarano già i principi alla base di tale atto: "I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

In particolare, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea introduce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche (...), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Nel 2006, un grande passo in avanti è stato compiuto tramite la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata mediante Risoluzione n. 61/106 dell'Assemblea delle Nazioni Unite, il 13 dicembre del 2006 a New York, ratificata con legge 18/2009 il cui articolo 3 richiama la centralità dei seguenti principi:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;

(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

La finalità è quella innanzitutto di ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili.

L'impegno degli Stati è quello di dare attuazione al principio di non discriminazione, valorizzando l'unicità di ogni persona e lo sviluppo dei valori.

Per quel che concerne la legislazione nazionale sul punto, si rammenta che la Costituzione non definisce la disabilità, ma attraverso gli articoli 2, 3, 10, 32 e 38 della Carta costituzionale, riconosce prioritariamente la pari dignità sociale di tutti i cittadini, il diritto alla salute e l'irrinunciabile finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per consentire il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre, è riconosciuto il diritto a ricevere aiuti, qualora ci si trovi inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Per comprendere l'importanza di legiferare in materia e garantire diritti alle persone fragili, si riportano alcune stime. Nel mondo una persona su dieci ha una disabilità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha evidenziato che oltre un miliardo di persone, circa il 15% della popolazione mondiale, vive con qualche forma di disabilità, almeno 1/5 di questi, circa 110-190 milioni di individui, è costretto ad affrontare difficoltà "molto significative" nella vita di tutti i giorni. Dai rapporti dell'Unicef emerge che nel mondo vivono 240 milioni di bambini con disabilità, 1 su 10. La maggior parte di loro risiede in Africa. Essi sono svantaggiati rispetto ai bambini senza disabilità su molti fronti, come quello dell'istruzione. Il report sottolinea addirittura che i bambini con disabilità hanno il 51% di probabilità in più di sentirsi infelici e corrono un maggior rischio di subire discriminazioni.

Nell'Unione europea la percentuale delle persone disabili è valutata fra il 10 e il 15%, per un totale di almeno 50 milioni di persone. In Italia, si stima sulla base di dati forniti dall'Istat e dall'Osservatorio Nazionale della Salute che la popolazione disabile in Italia sia di circa 3 milioni di persone in condizioni di grave disabilità, includendo unicamente coloro che si trovino in una condizione di mancanza totale di autonomia in uno o più aspetti della vita quotidiana. Il numero sale notevolmente se si includono disabilità lieve e invalidità, nonché chi supera i 65 anni, arrivando così a 13 milioni.

Infatti, è evidente l'aumento di patologie croniche e di incremento nel tempo delle percentuali di disabilità.

Nel tempo a livello nazionale, europeo e internazionale si è cercato di definire la disabilità.

Una delle prime definizioni del legislatore risale agli anni ottanta e individua la persona con handicap come segue "in una condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali". Com'è facilmente

intuibile, ci si concentra sull'aspetto sociale della menomazione o della disabilità, dipendendo dal grado di disabilità e dalle relative attese sociali. Il grado dell'handicap si misura sulla base delle barriere esistenti, siano essi fisiche come impedimenti materiali o psicologiche cioè ostacoli avvertiti e percepiti dagli interessati o sociali ovvero difficoltà più specifiche relative ad ogni singolo contesto.

L'O.M.S. introduce in seguito un concetto di disabilità che pone l'accento sulle potenzialità di ogni individuo e in particolare su cosa concretamente riesce a fare in autonomia.

2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.

Ci si permette di riprendere i concetti già espressi nella Relazione del 2023, in merito alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, in quanto anche su tale articolato impattano le novità introdotte nel 2024, attraverso i decreti attuativi della legge delega al Governo in materia di disabilità del 2021 che prevedono una forte gradualità nella fase di attuazione.

La legge 104/1992 è stata di basilare importanza nel puntare a recuperare al superamento di stati di emarginazione e esclusione sociale con la cura e riabilitazione delle minorazioni di ogni persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Già nel 1992 il legislatore, precedendo la Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e la Convenzione O.N.U. del 2006, sancisce importanti diritti e doveri.

Da un lato tale articolato mira al coordinamento, nel rispetto delle competenze statali, regionali e degli enti locali, di obiettivi comuni di prevenzione e riabilitazione, dall'altro intende fornire un adeguato sostegno, anche mediante provvidenze economiche, in favore del soggetto diversamente abile e della sua famiglia.

Lodevole, considerata la difficoltà del tema, la definizione disciplinata nella legge 104/1992, che stabilisce che portatori di handicap sono tutte quelle persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:

- difficoltà nelle relazioni, nell'apprendimento o nell'integrazione lavorativa;
- un processo di emarginazione o di svantaggio sociale;
- riduzione dell'autonomia tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, sia nella sfera delle relazioni che in quella individuale.

Si cerca, innanzitutto, di eliminare o attenuare gli svantaggi e i disagi sofferti a causa della menomazione fisica o psichica.

L'obiettivo è quello di superare le situazioni di emarginazione, con la promozione di progetti di inclusione sociale, in sinergia tra scuola, servizi sanitari e socio-assistenziali, coinvolgendo soprattutto il nucleo familiare delle persone diversamente abili.

I requisiti individuati dalla legge 104/1992 si riferiscono sia alle minorazioni fisiche, sia a quelle psichiche e sensoriali. Inoltre, si introduce anche la definizione di persona con handicap grave.

Solo per chi si trovi in uno stato di disabilità grave sono previsti, soprattutto a livello familiare, benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi.

Il legislatore non si limita a definire l'handicap e a riconoscere benefici in caso di disabilità grave, ma sottolinea l'importanza dell'azione amministrativa. Attraverso tale legge si individuano anche i doveri delle amministrazioni pubbliche nel permettere di accedere a prestazioni che possano rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono di fruire di diritti.

Gli ambiti in cui le pubbliche amministrazioni operano sono molteplici, si pensi al diritto all'integrazione sociale e scolastica oppure alla realizzazione anche, a livello regionale, di centri socio-riabilitativi e comunità-alloggio per chi ha bisogno di assistenza permanente. Il legislatore si sofferma sull'impegno rispetto all'inclusione in attività sportive, turistiche e ricreative. L'articolo 24, in tema di barriere architettoniche, prescrive il rispetto di standard sia per gli edifici pubblici che per quelli privati, mentre l'articolo 31 della legge 104/1992 dedica particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica destinati ad ospitare persone disabili.

In merito alla normativa concernente l'accessibilità e le barriere architettoniche che regolano la progettazione dell'edilizia residenziale privata e pubblica, il legislatore è intervenuto sulla materia, già con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici”* e con il successivo Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*, sancendo alcuni principi che restano tutt'ora di riferimento per la progettazione che contempli il superamento delle barriere architettoniche.

Per gli edifici pubblici la materia è stata nuovamente regolamentata dal d.P.R. n. 503/1996 *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*.

Tale complesso settore, oggetto di più interventi normativi, è stato ripreso e innovato dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni (*Testo unico in materia di edilizia*).

Il testo unico si riferisce ai criteri generali di progettazione, soffermandosi sulle specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva.

Il decreto prevede livelli di qualità dello spazio costruito, che corrispondono a diversi “gradi” di abbattimento delle barriere architettoniche: l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità.

L’accessibilità esprime il più alto livello di spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato e consta nella possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La visitabilità è descritta nella norma quale possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare, quali soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli nei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Tali importanti leggi, anche sotto il profilo delle disposizioni tecniche, precisano che ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile, fatte salve le deroghe consentite dal decreto.

Le condizioni di handicap fisico in cui versa una persona che abiti in un condomino, tale da non renderla autosufficiente e da necessitare dell’ausilio di mezzi di supporto, impongono un bilanciamento tra il maggior sacrificio del soggetto disabile che non può utilizzare, per esempio le scale condominiali, e il rispetto alla limitazione di godimento delle parti comuni derivante ai singoli condomini dall’installazione dell’ascensore, da effettuarsi alla luce dei principi di solidarietà, ai sensi articolo 2 della Costituzione, e di funzione sociale della proprietà, ex articolo 42 della Costituzione.

Si richiama, tra le tante pronunce e decisioni sulla materia, una sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2021, n. 6312 che esprime nella decisione i concetti riportati: “Coerente con la necessità di rispettare e valorizzare il principio di solidarietà, la giurisprudenza afferma che le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 della Costituzione. Le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’innovazione al fine di non partecipare alla spesa. Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche rimane allora solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Più di recente nell’anno 2023, il Tribunale di Velletri nella sentenza n° 345 del 22 febbraio 2023 ha ribadito che né il condominio né i singoli comproprietari, possono ostacolare o peggio vietare l’installazione di un ascensore per disabili, sulla base del principio di solidarietà sociale tra condomini. La persona con disabilità può decidere se installare a proprie spese un ascensore, anche contro la volontà della compagine condominiale. Ogni condomino deve poter

esercitare pienamente il suo diritto di proprietà, accedendo all'edificio e potendo realmente 'abitare' il proprio appartamento (*ex multis*: T.A.R., Cagliari, sez. I, 25/02/2022, n. 135; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 21/02/2022, n. 2061; Tribunale Vicenza sez. II, 01/07/2021, n. 1370; Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n. 31462)”).

La legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto un'importante modifica alla legge 104/1992, soffermandosi sul concetto che occorre garantire il diritto ad una vita indipendente, anche a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale in una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, sulla base di piani personalizzati, attraverso forme di assistenza personale, gestite in maniera indiretta dalla persona e dalla famiglia e il rimborso parziale delle spese sostenute e documentate.

La legge 104/1992 necessita senz'altro di aggiornamenti alla luce della succitata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ma ha comunque promosso i diritti sociali di tutte le persone diversamente abili, soprattutto se in condizioni di particolare gravità.

Il legislatore ha avuto poi la capacità di precorrere i tempi, anche rispetto alla succitata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, introducendo elementi di novità, di non poco conto, attraverso la legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.

L'articolo 14, dedicato ai progetti individuali per le persone disabili, prevede che, al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale. Tale compito è svolto in Valle d'Aosta dalle competenti strutture dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali.

Nell'ambito delle risorse disponibili, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato, a cura delle istituzioni scolastiche e i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

La giurisprudenza ha comunque tradotto in più decisioni l'orientamento in base al quale il progetto individuale per la persona con disabilità comporta la configurazione di un servizio pubblico che, pur concretizzandosi in prestazioni per l'interessato, risponde in realtà a bisogni collettivi e come tale sottoposto ad indirizzi e controllo dell'autorità amministrativa.

Al fine di evitare che i progetti non abbiano la necessaria continuità, si è prevista la presenza del “*case manager*” quale persona che si fa carico del progetto, della buona gestione e della messa in rete di tutte le misure previste.

Si introduce quindi una progettualità integrata su più piani per l’inclusione in ambito scolastico, lavorativo, sociale e familiare. La legge 328/2000 riconosce il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel rispetto delle competenze di ogni ente, ma è interessante evidenziare che valorizza il ruolo peculiare delle famiglie, invitando gli operatori a coinvolgere e responsabilizzare le stesse nell’organizzazione dei servizi, sostenendole nello sviluppo della vita quotidiana, nell’associazionismo e mutuo aiuto, nel promuovere proposte per migliorare i servizi offerti.

Anche da un punto di vista delle provvidenze economiche, l’articolo individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, annoverando, in riferimento alle persone disabili, anche le seguenti:

- a) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- b) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16 della legge 328/2000, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- c) interventi per la piena integrazione delle persone disabili, ai sensi dell’articolo 14 della legge medesima; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- d) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio.

I principi costituzionalmente sanciti e ripresi nella legge quadro 104/1992 sono declinati anche in altre leggi, tra cui la legge 1° marzo 2006, n. 67 “*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”.

Di particolare interesse è la nozione di discriminazione della succitata legge 67/2006, che può essere diretta o indiretta, e la spiegazione dei comportamenti indesiderati che possono dare origine ad una situazione critica, l’articolo 2 dispone: “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di

quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto anche con la previsione di strumenti per la protezione patrimoniale ed assistenziale delle persone con grave disabilità, rimaste sole alla morte dei genitori o stretti congiunti. La legge del 22 giugno 2016, n. 112 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare”* permette alle famiglie di prevedere programmi individualizzati che perseguano la tutela assistenziale, l’inclusione sociale, l’inserimento in soluzioni abitative che riproducano le condizioni della famiglia, affidando a terzi di fiducia la realizzazione di tali progetti. Si tratta, in un certo senso, di un’integrazione alla legge 328/2000, istitutiva del “Progetto individuale per le persone con disabilità”, in quanto mira all’integrazione della persona disabile, rispettando la volontà degli stessi, dei genitori e di chi ne cura gli interessi.

Il rischio da evitare, nel momento in cui i genitori o altri familiari di riferimento manchino è il ricovero in strutture sanitarie di una persona che ha vissuto un’intera esistenza tra gli affetti più importanti e nella propria abitazione. Occorrono, quindi, misure di sostegno alla domiciliarità o appartamenti, anche pensando a soluzioni alloggiative residenziali o *cohousing* che riproducano un’atmosfera simile alla casa familiare.

Gli scopi perseguiti dalla legge 112/2016, conosciuta anche come legge “Dopo di noi” prevede molteplici strumenti per garantire l’autodeterminazione della persona disabile e l’inclusione sociale.

Accanto all’istituzione di un fondo per l’assistenza delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, si è fatto espressamente riferimento a strumenti privatistici e negoziali quali: il *trust*, i vincoli di destinazione di scopo, ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c. e fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Il *trust*, istituto nato nell’ordinamento anglosassone e introdotto, pur con persistenti perplessità, dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ratifica ed esegue la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, è sostanzialmente un accordo tra due soggetti dei quali uno dispone con atto tra vivi o testamento l’attribuzione di determinati beni ad un terzo di fiducia con compiti di amministrazione e gestione, nell’esclusivo interesse di un terzo beneficiario, rispettando i “desiderata” del disponente. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 112/2016, possono essere

destinatari del trust solo i figli con disabilità grave e con la finalità di inclusione, cura e assistenza degli stessi. Anche l'articolo 2645-ter del Codice civile introduce la possibilità del vincolo di destinazione di beni immobili o beni mobili, iscritti in pubblici registri, per la realizzazione di esigenze meritevoli di tutela a favore di familiari affetti da disabilità. Possibili gestori dei beni vincolati possono essere persone fisiche oppure pubbliche amministrazioni o altri enti tra organizzazioni non lucrative accreditate nell'assistenza di persone con disabilità.

Infine, il contratto di affidamento fiduciario è un contratto a titolo gratuito, mediante il quale un soggetto affida la gestione di beni o diritti, vincolando l'affidatario al perseguimento dell'inclusione sociale dell'assistenza e della cura del disabile beneficiario. I beni oggetto del contratto costituiscono un patrimonio separato da quello personale dell'affidatario fiduciario, dell'affidante e dello stesso beneficiario.

Com'è noto è stata inoltre approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227 *“Delega al Governo in materia di disabilità”*.

Il Governo è stato delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale del 2006, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

Il fine è quello di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, promuovendo l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Gli interventi normativi dei decreti attuativi, come descritto dal primo articolo della legge stessa, riguarderanno:

- a) la definizione della condizione di disabilità, nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) l'accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

- c) la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge delega è una norma incardinata negli interventi collegati al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Fra le numerose Missioni previste e approvate, nella Missione 5 è citata esplicitamente la Riforma 1, denominata “*Legge quadro sulle disabilità*”. Questa ne è la declinazione: “L’obiettivo principale della riforma è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare tra l’altro:

- I) il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali;
- II) la semplificazione dell’accesso ai servizi sociali e sanitari;
- III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità;
- IV) la promozione di progetti di vita indipendente;
- V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali”.

La legge delega ha previsto anche l’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. In queste disposizioni sono già delineate le funzioni di tale organo tra le quali:

- raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;
- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi

le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Nell'ottica e con l'intenzione che il Piano prenda in considerazione le persone con disabilità, sulle quali gli effetti della pandemia sono stati impattanti, il decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022, relativo alla *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*, vincola queste amministrazioni al rispetto dei principi di inclusione delle persone disabili nei progetti di attuazione del Piano di ripresa e resilienza.

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, svolgerà un ruolo di monitoraggio sulle misure prese dalle amministrazioni pubbliche, garantendo sempre un confronto e forme di consultazioni con le associazioni più rappresentative dei cittadini disabili.

La Direttiva deve essere letta sempre in un quadro normativo che, a livello nazionale, parte dalla Costituzione e prosegue con le succiate leggi 104/1992 e 68/1999 in materia di collocamento mirato e successive normative di dettaglio, mentre, a livello internazionale, le fonti, anche per i decreti di competenza di ogni Ministero e per ogni provvedimento amministrativo, restano la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, ratificata dall'Italia nel 2009 e la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea.

I principi richiamati dalla Direttiva sono i seguenti: accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e sostegno all'autodeterminazione.

Si richiama l'attenzione in particolare sulle definizioni di due principi fondamentali:

- sulla progettazione universale o cosiddetto “*Design for All*”, per cui gli interventi messi in cantiere devono contemplare metodi e tecniche che favoriscano la fruibilità degli spazi e dei servizi da parte delle persone disabili in materie come la cittadinanza digitale, turismo e cultura, trasporti e mobilità, istruzione e assistenza sanitaria;
- promozione della vita indipendente e sostegno all’autodeterminazione, secondo cui le riforme e gli investimenti devono tendere alla promozione della vita indipendente e all’autodeterminazione delle persone con disabilità, soprattutto in relazione ai luoghi dove vivere contrastandone l’isolamento e la segregazione.

Concretamente, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità dovrà svolgere un ruolo di attento monitoraggio, mentre le pubbliche amministrazioni dovrebbero inviare report sulle modalità di attuazione e i risultati attesi in relazione alle persone disabili e rendiconti sugli effetti prodotti in materia di inclusione con l’individuazione dei fattori che hanno favorito o impedito il conseguimento degli obiettivi.

La Direttiva indica, altresì, alle pubbliche amministrazioni la necessità di garantire forme di consultazione alle associazioni rappresentative delle persone disabili, facendo riferimento allo specifico principio giuridico riconosciuto dall’U.E. che promuove la conoscenza e lo scambio di opinioni da parte di cittadini e associazioni in tutti i settori di intervento delle istituzioni europee.

Infine, si fa presente che, in relazione ai bisogni dei cittadini e alle sollecitazioni derivanti dalle normative comunitarie e statali succitate, alcuni legislatori regionali hanno recentemente istituito le figure dei garanti regionali dei diritti delle persone con disabilità. La regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 “*Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità*”.

La regione Calabria con la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 “*Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità*”, mentre la regione Lombardia ha disciplinato tale figura con legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 “*Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018*” riconoscendo tale funzione al difensore civico regionale.

2.1. Le novità e le modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introdotte dai decreti attuativi della legge 227/2021.

La riforma in esame è uno *step* centrale per l’applicazione dei principi contenuti nella Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità del 2006, conformandosi a quanto previsto dall’Agenda Europea 2021-2030.

Alcune delle novità elencate troveranno concreta applicazione presumibilmente nel 2025.

Il Consiglio dei ministri, già nel mese di novembre 2023, ha proposto tramite due articolati differenti alcuni istituti davvero rilevanti e impattanti sulla normativa vigente.

Lo scopo è quello di dar attuazione e traduzione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ovvero, la “*Legge quadro per la disabilità*”, come previsto anche dal PNRR.

Un primo importante tema concerne la valutazione della disabilità e la predisposizione del progetto di vita individuale. È istituita inoltre presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia per determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per le persone con disabilità.

Ecco di seguito alcuni punti salienti della riforma in esame:

- La disabilità non coincide più con la sola visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia, ma essa deve essere intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.
- A partire dal 1° gennaio 2025 ci si deve adeguare alla classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

Significa fornire un quadro più ampio rispetto agli indicatori attuali di descrizione della persona.

- Il procedimento di valutazione di base dovrà essere unitario, avendo come fine una certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il nuovo procedimento è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.

- Prende avvio il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita. La persona con disabilità, effettuata la prima valutazione, può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare.

La valutazione è bio-psico-sociale, oltre gli esiti della valutazione di base, il riferimento è al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Questo strumento consente un positivo coordinamento di tutte le azioni poste in essere per la persona disabile.

Si riconosce alla persona disabile il “diritto all’accomodamento ragionevole” cioè l’adozione di misure, proporzionata ad ogni differente situazione, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre disciplinato il lavoro e l’azione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

L’organismo è composto, oltre ai Ministri competenti per materia dai seguenti componenti: un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; il Presidente della Conferenza delle Regioni; il Presidente dell’A.N.C.I.; i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia ha le seguenti funzioni:

- a) effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- b) riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni;
- c) verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- d) assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile;
- e) nelle more dell’individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio;
- f) concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata;
- g) assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Inoltre, il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.”* ha dato attuazione, sempre partendo dalla legge 227/2021, alla Convenzione O.N.U., valorizzando il diritto all’accessibilità e fruibilità, al pari degli altri cittadini, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, inclusi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, pure tramite l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

Prime destinatarie di queste innovazioni sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e i concessionari di pubblici servizi con riguardo ad alcuni istituti quali la Carta dei servizi.

L’inclusione sociale e l’accesso delle persone con disabilità sono annoverati tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione. Spetta al dirigente o ad una persona qualificata definire specificatamente le modalità e le azioni, individuando gli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Occorre anche precisare chi svolge funzioni nell’interno delle pubbliche amministrazioni di responsabile del processo di inserimento di persone con disabilità.

Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipano, nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Le p.a. che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenute a indicare nella Carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato in merito all’effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, indicando per le varie disabilità:

- i diritti, pure di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura;
- le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

Nel 2024 le novità finora illustrate, attuative della legge delega 227/2021 in materia di disabilità, sono state quindi in parte accolte in due importanti decreti: il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 concernente l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle

persone con disabilità e il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 inerente tra l'altro la definizione della condizione di disabilità e l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il succitato d.lgs. 20/2024 prevede l'importante introduzione di un nuovo organo di garanzia che ha il fine di assicurare la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, conformemente al diritto internazionale e dell'Unione Europea.

Come ben sintetizzato sul sito www.biodiritto.org, progetto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, tale figura è un importante tassello del sistema nazionale per la protezione dei diritti delle persone con disabilità, pensato in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il Garante ha sede a Roma in un luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.

In base all'art. 2 del decreto, rubricato “*Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante*”, il Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti del collegio, i quali devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità e competenza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità (art. 2, comma 2).

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, denominato «*Ufficio del Garante*», posto alle dipendenze del Garante. L'ufficio può avvalersi di esperti di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità.

Il Garante, ex art. 4 comma 1, esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella stessa materia;
- contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
- promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;

- riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità;
- svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;

Nell'esercizio di queste funzioni, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Ai sensi dell'art. 5 il Garante valuta le segnalazioni ricevute e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. All'esito della valutazione e verifica, il Garante esprime con delibera collegiale i pareri motivati.

L'art. 6 disciplina l'azione del garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità per cui il Garante, trascorsi 90 giorni dal parere motivato, constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ex art. 31, c. 1, d.lgs. 104/2010. Entro 180 giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può agire per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

La nomina del Presidente e di due componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è avvenuta con determinazione della Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 23 dicembre 2024: l'avvocato Maurizio Borgo è stato nominato Presidente del Garante dei diritti delle persone con disabilità, mentre il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti componenti della medesima Autorità.

Come poc'anzi ricordato, l'altra declinazione della legge delega di grande importanza è avvenuta con il d.lgs. 62/2024 *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”* che definisce alcuni capisaldi del processo di riforma e riordino della normativa sulla disabilità iniziato con la legge 227/2021.

Infatti, il decreto 62/2024 ha molteplici finalità tra le quali quella di ridefinire la nozione di disabilità e di correggere alcuni termini finora utilizzati. Il legislatore riprende la definizione

di persona con disabilità, modificando l'articolo 3 della legge 104/1992, come segue “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.

Il decreto ridefinisce la condizione di disabilità e attribuisce il diritto alle prestazioni e ai sostegni in favore delle persone con disabilità, attraverso la creazione di progetti di vita individuali e personalizzati basati su una valutazione multidimensionale.

Di seguito si riportano invece alcune espressioni che il legislatore ritiene superate:

- la parola handicap è sostituita da “condizione di disabilità”: quale compromissione duratura fisica, mentale, sensoriale e intellettiva di neurosviluppo nei diversi contesti di vita sociale, scolastica e formativa e lavorativa;
- le parole portatore di handicap, persona affetta da disabilità, disabile, diversamente abile e condizione di gravità sono sostituite con “persona con disabilità, persona con disabilità avente necessità di sostegno elevato o molto elevato e intensivo”;
- le parole “disabile grave” con l'espressione “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;
- le “procedure di valutazione” con il termine la valutazione di base che identifica il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità, comprende gli accertamenti e l'individuazione per: invalidità civile, cecità, sordocecità e sordità civile; condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e per l'inclusione lavorativa (la valutazione di base non si applica alle persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno di età).

Inoltre tale articolato ha introdotto alcune novità di grande rilievo di cui si fa brevemente cenno.

La valutazione di base: si introducono le classificazioni Internazionali ICF e ICD dell'OMS, per il riconoscimento di prestazioni, tutele e sostegni proporzionato ai livelli: lieve, medio e intensivo elevato o molto elevato se riferito ad una condizione di non autosufficienza.

L'accomodamento ragionevole che consiste nelle modifiche e negli adattamenti necessari ed appropriati per garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti e per un'inclusione reale. La persona con disabilità partecipa al procedimento dell'individuazione dell'accomodamento ragionevole che deve risultare adeguato, pertinente e appropriato. Questo istituto è stato introdotto dall'articolo 5bis della legge 104/1992 stabilendo che l'accomodamento ragionevole, nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà

fondamentali, deve essere attuato secondo i principi di proporzionalità e uguaglianza con gli altri. L'individuazione delle misure e degli adattamenti necessari non deve comportare un onere sproporzionato o eccessivo per il soggetto obbligato.

La valutazione multidimensionale spetta all'Unità di Valutazione Multidimensionale sulla base di un metodo multidisciplinare fondato sull'approccio bio-psico-sociale l'elaborazione di una valutazione multidimensionale, considerando l'entità dei bisogni fisici, psichici, funzionali e relazionali nei vari contesti di vita e predisponendo il progetto di vita.

Infine, il cosiddetto progetto di vita: anche qui è l'Unità di valutazione, sulla base della valutazione multidimensionale che deve individuare, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli e il budget di progetto, volti anche ad eliminare le barriere e attivare i supporti per l'inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti di vita: scolastico/formativo, lavorativo/abitativo, comprese quelle per il contrasto alla condizione di povertà e esclusione sociale. Si tratta di una pianificazione, garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, che mira alla realizzazione di interventi personalizzati, che tengono conto delle specifiche esigenze, aspirazioni e potenzialità della persona con disabilità, con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita, rimuovendo gli ostacoli alla partecipazione attiva nella società.

È interessante che il decreto preveda un unico e nuovo procedimento di valutazione della disabilità, a sostituzione di tutta quella serie di procedure che si sono moltiplicate nel tempo. Al momento l'ordinamento riconosce tre differenti concetti cui corrispondono normativa e benefici diversi: l'invalidità civile, la condizione di disabilità in accezione di gravità e il collocamento mirato.

L'unificazione del procedimento di valutazione e la riconduzione dello stesso a criteri oggettivi (tabelle internazionali di codificazione delle malattie), avranno sicuramente un impatto positivo e di semplificazione, necessario per una reale parità di partecipazione ai contesti lavorativi e di vita sociale.

3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone disabili.

I livelli comunitario e internazionale portano ad una tutela multilivello che parte dal ripensamento di categorie giuridiche, prima fra tutte la definizione di handicap.

Il primo impegno da parte delle Nazioni Unite per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si rinviene nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Si sancisce, quindi, il riconoscimento di diritti individuali, civili, politici e

economici, sociali e culturali di ogni persona, senza distinzioni di sesso, razza, religione o formazione culturale.

L'Unione Europea punta ai concetti di inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita economica e sociale e non più alla mera assistenza.

L'obiettivo è che tutti, anche i cittadini disabili, possano esercitare i loro diritti con il superamento di barriere e ostacoli ambientali che impediscono di partecipare alla vita sociale.

Già il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea nel 1957, prevedeva che “il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, poteva prendere provvedimenti opportuni per contrastare ogni forma di discriminazione fondata, tra l'altro, anche sull'handicap”.

Negli anni settanta l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta due importanti dichiarazioni: 1) La “*Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons*” del 20 dicembre 1971 che equipara i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani; 2) La “*Declaration on the Rights of Disabled Persons*” del 9 dicembre 1975 che sancisce l'eguaglianza di trattamento nell'accesso ai servizi che favoriscono lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale.

Inoltre, è stata approvata con decisione 1979/24, la “*Declaration on the Rights of Deaf-Blind Persons*”, contenente le misure da adottare per agevolare la vita e soddisfare i bisogni dei disabili sensoriali. Questo documento riconosce il diritto ad ogni persona sordo-cieca a godere degli stessi principi garantiti a tutte le persone dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il riconoscimento delle proprie aspirazioni e abilità.

Negli anni settanta, tuttavia, gli interventi della comunità internazionale mirano ancora a garantire alle persone con disabilità una tutela medica ed assistenza sanitaria adeguata.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta comincia a favorire, quindi, lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

Nel 1991, con la Risoluzione del 1° dicembre 1991, n. 46/119 contenente i principi per la protezione delle persone con malattie mentali e il miglioramento della cura sanitaria mentale, si stabilisce che la persona affetta da malattia mentale deve essere trattata con umanità, escludendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla sua condizione psichica. Ogni persona affetta da malattia mentale esercita i diritti di cui alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed emerge la necessità del consenso al trattamento e alle cure, salvo che sia accertato che non abbia la capacità di dare tale consenso.

Nel 1993 si giunge alla Risoluzione dell'Assemblea Generale “*Norme standard per la pari opportunità di persone con disabilità*” con la quale si introduce il principio delle pari opportunità per le persone diversamente abili.

Nel 2000 è stata approvata a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, trattasi di un documento che, in modo organico, fissa diritti e doveri per i cittadini U.E. Non introduce nuove competenze o compiti dell'Unione, ma definisce punti fondamentali di autonoma affermazione di ogni persona, riprendendo sostanzialmente principi di natura costituzionale e stabilendo disposizioni che si applicano sia alle istituzioni U.E. che agli Stati membri. Tali principi della Carta trovano fondamento, infatti, nelle Costituzioni degli Stati membri, nonché nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo e nella Carta sociale europea.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea parte dal divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche (...), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

L'articolo 26 della Carta di Nizza individua una serie di obiettivi di eliminazione di ostacoli che impediscono alla persona disabile la conduzione di una vita agevole, prevedendo misure per l'inserimento e integrazione nella vita sociale.

La Direttiva 78/2000/Ce si è soffermata particolarmente sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in applicazione di principi contenuti anche nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989. È interessante la distinzione, introdotta nella Direttiva tra discriminazione diretta, ipotesi in cui un soggetto sia trattato meno favorevolmente nel suo essere portatore di handicap, e quella indiretta che si realizza per la presenza di disposizioni o criteri che pongano l'individuo in una condizione di svantaggio a causa del suo handicap.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta ha favorito quindi lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

L'anno 2003 si ricorda come "l'Anno europeo delle persone con disabilità", ricorrenza istituita proprio per promuovere sensibilizzazione sulla mancanza di pari opportunità per i disabili.

Attualmente l'Unione europea fonda le proprie politiche sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, riconosciuta dal diritto comunitario. Già la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha iniziato un nuovo cammino che porta ad un'Europa senza barriere e all'emancipazione delle persone con disabilità, affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia. Tuttavia, anche se vi sono stati innegabili progressi compiuti nell'ultimo decennio, le persone con disabilità affrontano ancora notevoli ostacoli e presentano un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale.

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Con questa pianificazione decennale la Commissione europea intende migliorare la vita delle persone disabili in Europa e nel mondo.

L'obiettivo della nuova strategia è compiere progressi per garantire che tutte le persone con disabilità in Europa, indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età o orientamento sessuale, possano:

- godere dei loro diritti umani;
- avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all'economia;
- circolare liberamente nell'U.E. indipendentemente dalle loro esigenze di assistenza;
- non essere più vittime di discriminazioni.

Questa nuova strategia tiene conto delle diverse disabilità, comprese le minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine (in linea con l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), spesso invisibili.

La nuova strategia prevede, pertanto, una serie ambiziosa di azioni e di iniziative in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

- accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico;
- una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, poiché si concentra in particolare sulla deistituzionalizzazione, sulla protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro;
- la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

Come già precedentemente sottolineato, si evidenzia che il diritto internazionale ha progressivamente rafforzato la tutela delle persone con disabilità fino a giungere ad una vera svolta con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Si tratta di un cambiamento di prospettiva: il disabile non è più destinatario di mera compassione, soggetto il cui status di minorità determinava l'impossibilità di esercizio degli stessi diritti riconosciuti agli altri individui o addirittura persona con malattia permanente tale da non poter esercitare normali attività, ma soggetto che vive autonomamente la quotidianità pur supportato in alcune attività.

Risulta particolarmente importante l'impegno per gli Stati a promuovere un atteggiamento di riconoscimento delle persone disabili nell'ambiente di lavoro, rappresentando, in ogni contesto, l'utile contributo che queste persone possono dare alla società. L'accento non deve essere posto sul deficit della persona disabile, ma sulle sue potenzialità, promuovendo una vita indipendente della stessa, uscendo dalla concezione segregante cui i disabili sembravano destinati.

Particolare attenzione è dedicata dalla Convenzione ai minori disabili. I minori con disabilità sono titolari di diritti umani e delle libertà fondamentali, quali quello a preservare la propria identità, a salvaguardare il rapporto con i propri familiari e ad essere possibilmente educati e cresciuti dagli stessi; vige inoltre l'obbligo dell'ascolto del minore disabile nelle questioni che lo riguardano.

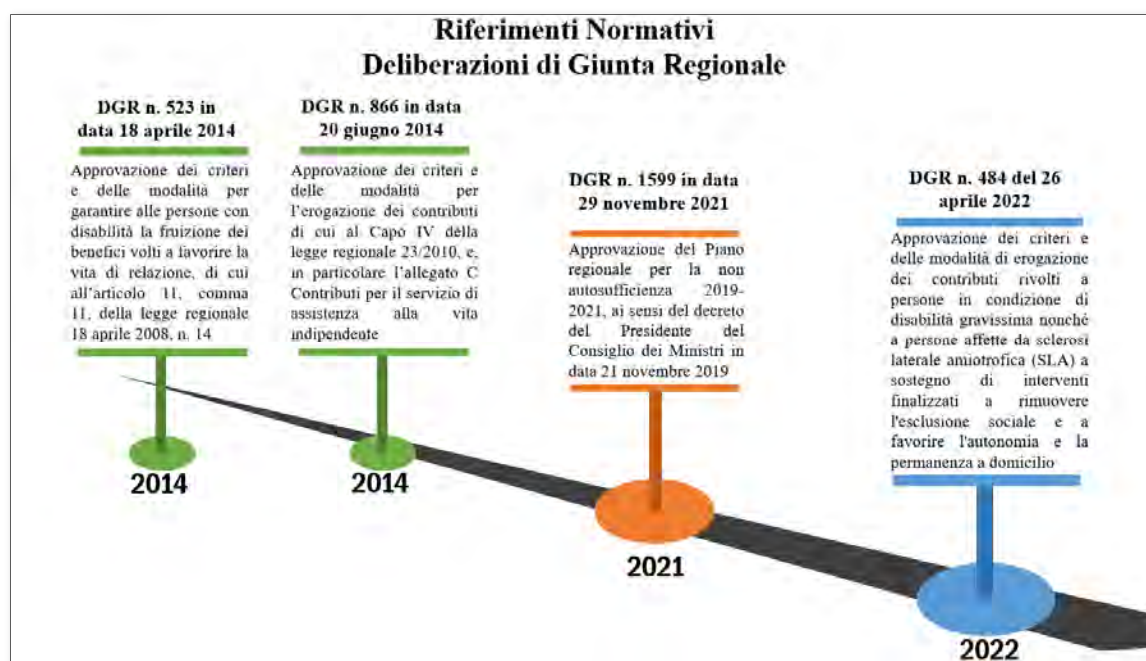
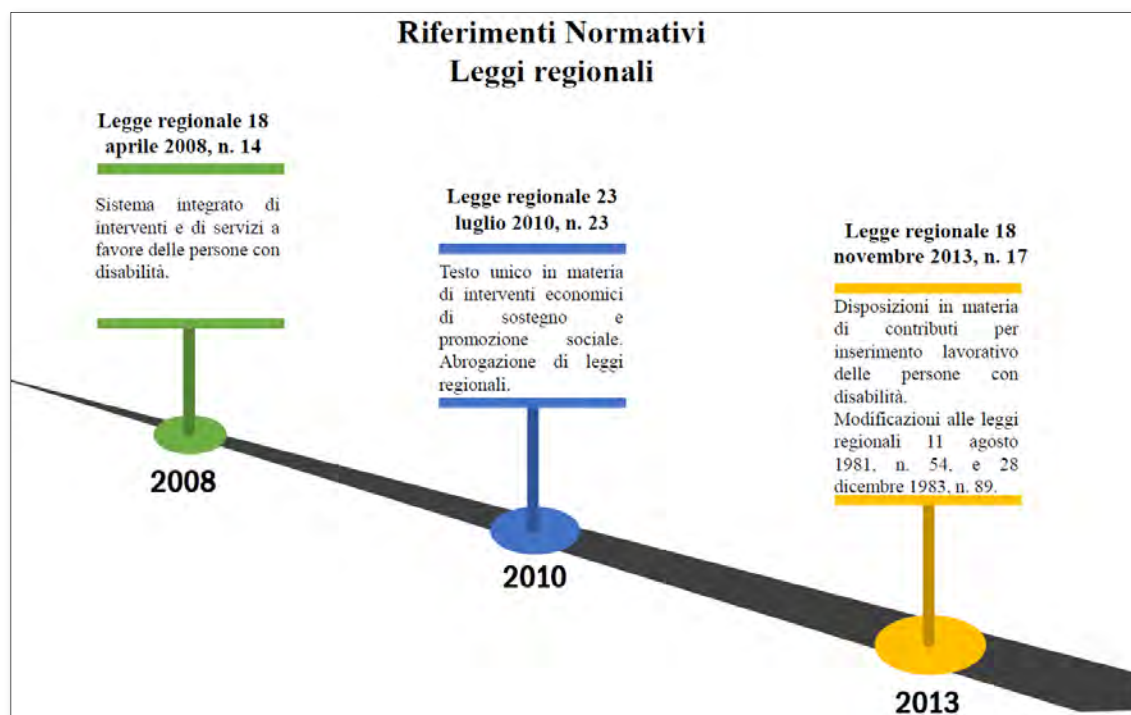
Solo se i familiari più stretti non sono in grado di prendersi cura del minore disabile, occorre garantire una collocazione nell'ambito della famiglia allargata o comunque nell'interno della comunità di appartenenza.

La Convenzione riconosce alle persone disabili di scegliere dove vivere, usufruendo a domicilio di tutti i servizi necessari; le stesse possono contrarre matrimonio e decidere di avere dei figli.

Questo importante atto delle Nazioni Unite mette al centro la dignità della persona che diventa titolare di diritti, al pari degli altri, senza discriminazioni e vedendosi riconosciuto il diritto all'autodeterminazione.

4. La normativa regionale.

I riferimenti normativi e le deliberazioni della Giunta regionale menzionate, riportate di seguito nello schema, individuano alcune disposizioni regionali, istruzioni operative e pianificazioni che dispongono interventi e benefici in favore delle persone con disabilità, anche se molti istituti sono reperibili nella succitata normativa comunitaria e statale.



Si prosegue, cercando di descrivere sinteticamente i servizi attualmente disponibili per le persone con disabilità in Valle d'Aosta.

In merito alla ripartizione delle competenze per la gestione dei relativi servizi tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e enti locali in materia di disabilità si fa riferimento, innanzitutto, alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 *“Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta)”*, da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali e successive modificazioni.

L’articolo 1 dispone che, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”* e successive modificazioni si individuano le funzioni amministrative di competenza della Regione, nell’ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, accompagnate da disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

L’allegato alla legge regionale 1/2002 elenca le funzioni amministrative di competenza della Regione e fra queste individua, sotto la voce “Sanità, salute e politiche sociali”: la definizione degli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi e delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate; la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte degli utenti e dei loro familiari; le disposizioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; i servizi residenziali e semiresidenziali di interesse regionale per disabili psichici; gli indirizzi sulla formazione e aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi degli enti locali; l’assistenza tecnica, su richiesta degli enti gestori dei servizi sociali, nonché raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati ai fini della valutazione delle politiche sociali; l’assegnazione delle risorse finanziarie mediante la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali.

Successivamente, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”* ha ridefinito, ai sensi dell’articolo 16 della stessa, le competenze delle *Unités des Communes valdôtaines*, cui è affidato l’esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

- a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza agli indigenti;
 - 3) assistenza ai minori e agli adulti;

- 4) scuole medie e asili nido;
- 5) soggiorni vacanze per anziani;
- 6) telesoccorso;
- 7) trasporto di anziani e inabili (...).

Si precisa, all'articolo 8 della l.r. 6/2014, che le *Unités* associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una *Unité* autonoma.

In materia di disabilità, le funzioni amministrative sembrano essere sostanzialmente in capo alla Regione, fatta salve le funzioni elencate dal succitato articolo 16, in base al quale i servizi alla persona con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e al trasporto di anziani e inabili resterebbero di competenza delle *Unités* e del Comune di Aosta.

Per completezza, si segnala inoltre che, a partire dall'inizio del 2024, sono stati attivati i PUA, punti unici di accesso su tutto il territorio regionale.

I cittadini trovano nei PUA un unico riferimento per l'accoglienza e l'ascolto dei propri bisogni sociali e sociosanitari e concretizzano il potenziamento della rete di presa in carico e di inclusione sul territorio, che è uno degli elementi fondanti del Piano regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022/2025.

I cittadini possono infatti rivolgersi ad uno degli 8 punti di accesso attivi sul territorio regionale per ottenere, in modo rapido e semplificato, informazioni inerenti i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di natura pubblica o erogati dagli enti del Terzo settore o da altri soggetti privati. Il PUA fornisce, infatti, in favore dei cittadini, in base alle rispettive necessità, informazioni sui servizi presenti sul territorio (collocazione territoriale, funzioni, referenti istituzionali, criteri di accesso e costi) e sulle modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della documentazione per accedervi.

Gli operatori forniscono una prima risposta agli utenti e, successivamente, può essere fissato un appuntamento con l'assistente sociale di riferimento. In casi di particolare urgenza il medico curante o gli ospedali possono attivare contatti tramite le assistenti sociali. La presa in carico della persona e il relativo progetto individuale è curato dalle assistenti sociali regionali. Abitualmente, se lo richiede, la persona disabile è seguita da un assistente sociale, anche se può avvalersi degli sportelli sociali per qualsiasi informazione in merito.

La normativa che descrive le competenze degli enti locali fa particolare riferimento all'assistenza domiciliare per anziani e inabili, termine che appare omnicomprensivo e che indicherebbe colui che non può svolgere attività lavorativa a causa della impossibilità oggettiva, assoluta e permanente dovuta a deficit psichico o fisico. In ogni caso anche questo

tipo di assistenza o l'eventuale accoglienza del disabile in centri diurni o microcomunità, di competenza degli enti locali, è attentamente valutata e seguita dall'assistente sociale che ha preso in carico l'utente e dal personale medico.

Il servizio di assistenza domiciliare, gestito dagli enti locali con finanziamento regionale, prevede una quota a carico del beneficiario in base all'I.S.E.E. dell'interessato.

5. I servizi offerti alle persone disabili.

Come evidenziato nella Relazione relativa all'anno 2023, la legislazione regionale in materia di disabilità già nel 2008 riconosceva diritti e accordava benefici in favore dei disabili, impostando ormai da anni un rapporto costruttivo con gli enti che erogano servizi e assicurano contributi, i volontari nonché le associazioni presenti sul territorio che si occupano, con spirito solidale, delle persone meno fortunate.

Si riportano di seguito alcuni degli interventi garantiti dall'amministrazione regionale in favore di disabili o persone appartenenti comunque a categorie svantaggiate.

5.1. Il trasporto per disabili.

Come si è detto il legislatore regionale già negli anni ottanta dimostra una grande attenzione rispetto ai bisogni delle persone disabili. Inoltre, con la legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 *“Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea”*, disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

Nella succitata l.r. 29/1997, si descrivono servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrino nelle categorie sottoriportate:

- a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- c bis) minore non udente (l.r. 14/2020);
- d) cieco assoluto;

- e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
- g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L., patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- h) utenti che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità dei punti sopraindicati, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.

Il servizio è ad iscrizione annuale, con facoltà di rinnovo di anno in anno in caso di mantenimento dei requisiti e versamento della quota di contribuzione a titolo di accesso.

Le richieste di trasporto all'interno del territorio regionale sono gestite mediante prenotazione telefonica al numero della centrale operativa dell'aggiudicatario del servizio con autoveicoli per servizio taxi o attrezzati al trasporto di carrozzine, mentre per i viaggi fuori Valle occorre presentare richiesta su specifico modulo scritto all'Ufficio trasporto disabili, come meglio dettagliato sotto.

Il servizio può essere richiesto per le seguenti esigenze:

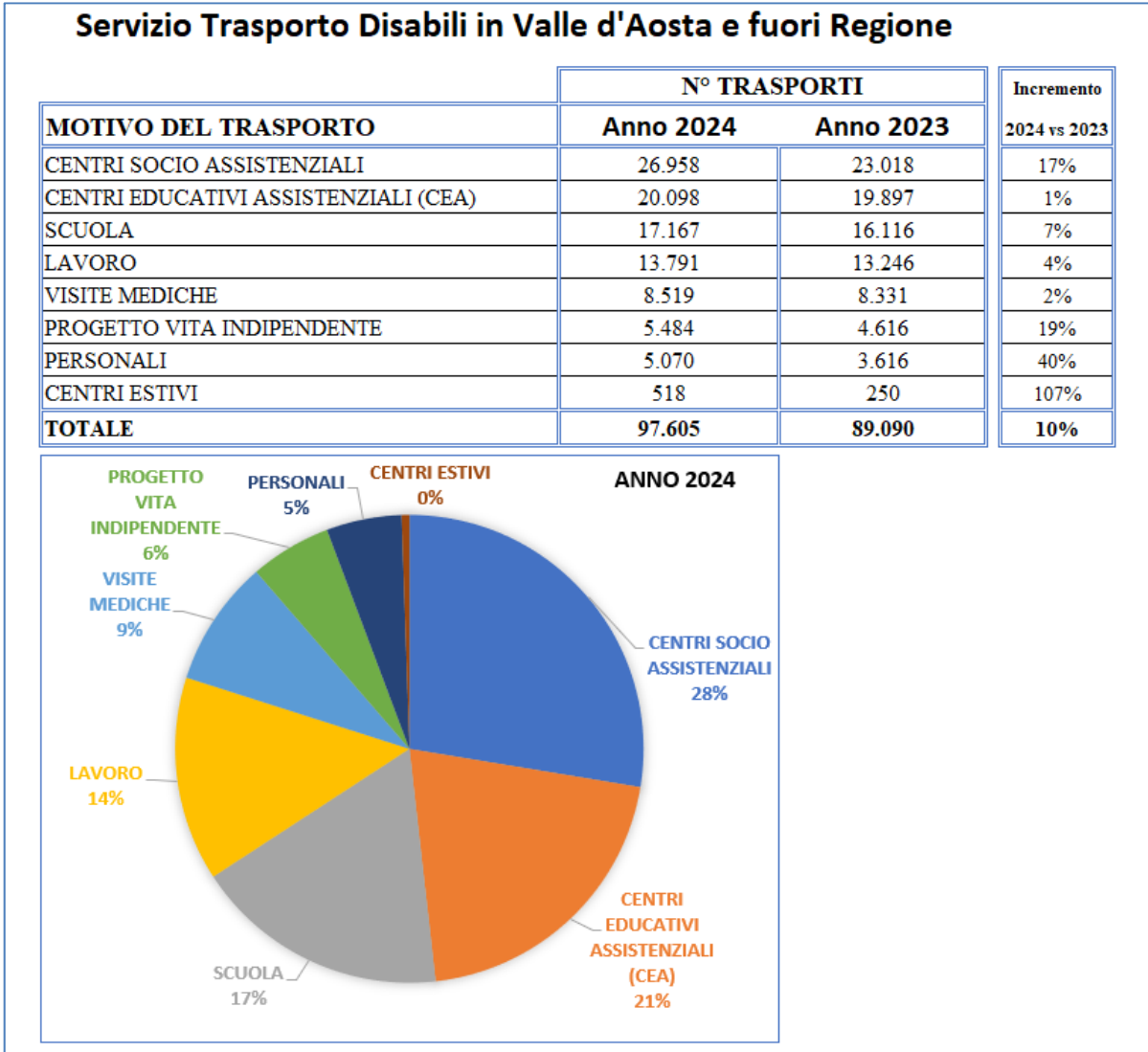
- 1) progetti di vita;
- 2) sanitarie (trasporti per l'effettuazione di visite mediche generiche o specialistiche, ricoveri ospedalieri, e previa apposita attestazione indicante il numero delle sedute: per cicli di cure e di riabilitazione);
- 3) di studio e di lavoro;
- 4) personali;
- 5) di frequenza di centri a carattere diurno.

I criteri e le modalità di accesso e fruizione del servizio sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 19 giugno 2023 e, precedentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 638/2022.

Per l’anno 2024, il Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile dell’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile riporta e elabora i dati relativi al periodo di riferimento della presente Relazione, come di seguito riportato.

La tabella 1, con il relativo grafico, riporta il totale dei trasporti disabili eseguiti sia all’interno della Valle d’Aosta sia fuori Regione nell’anno 2024. In quest’anno si sono eseguiti il 10% di trasporti in più di disabili rispetto al 2023.

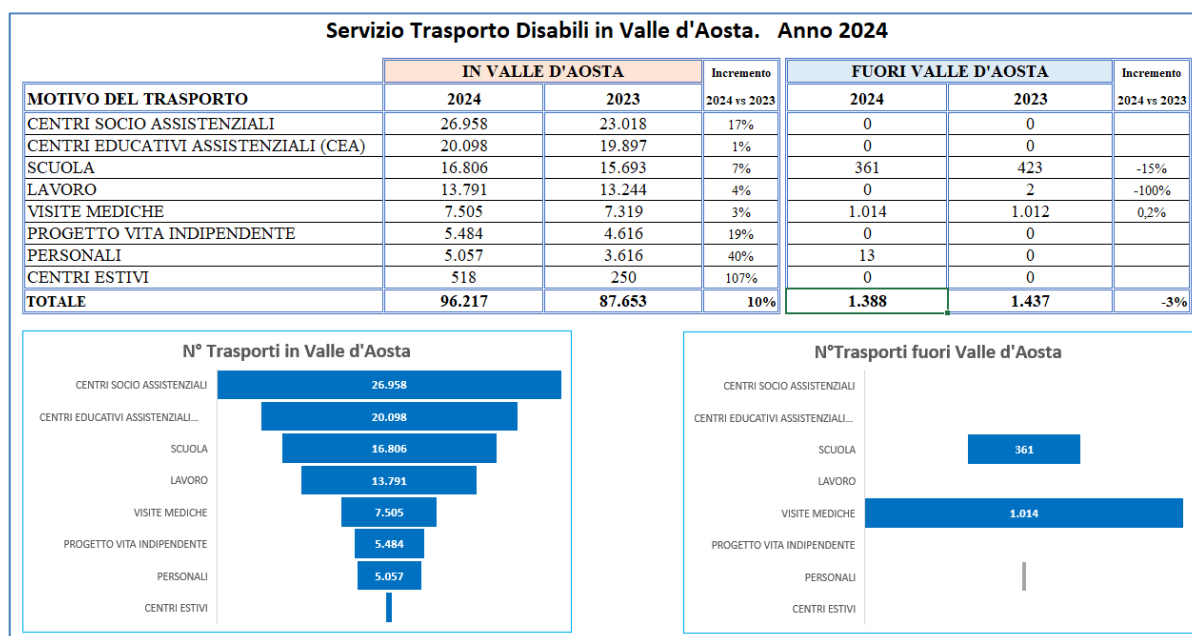
Tabella 1



Nella successiva elaborazione dati è possibile visionare il totale dei viaggi eseguiti nel corso del 2024 dalle persone che usufruiscono del servizio trasporto disabili all'interno del territorio della Valle d'Aosta. Il totale è di 96.217 trasporti. La percentuale maggiore dei servizi ha come destinazione i centri socio-assistenziali, seguiti dai CEA e in terza posizione dalla scuola. L'incremento maggiore c'è stato per i trasporti verso i centri estivi (+107%) e per motivi personali (+40%).

Per quanto attiene, invece, ai trasporti fuori Regione, è possibile notare come i 1.388 viaggi eseguiti riguardino per il 73% le visite mediche e successivamente le situazioni inerenti l'istruzione. Nel 2024 ci sono stati anche 13 viaggi fuori regione per motivi personali.

Tabella 2



Analizzando i dati con una suddivisione per mese, si denota, nella successiva elaborazione, che i mesi con il maggior numero di trasporti all'interno della Regione sono i mesi di ottobre, maggio e marzo, mentre i mesi in cui il servizio è meno richiesto sono quelli estivi, in particolare agosto e giugno. Per il trasporto fuori Regione la situazione ha visto un mese di maggio molto attivo, seguito poi da ottobre. Anche in questo caso il periodo estivo è identificabile come quello meno intenso dal punto di vista numerico.

Tabella 3

	N° Trasporti anno 2024				Totale	Anno 2023	Incremento
	In Regione	%	Fuori Regione	%		Totale	2024 vs 2023
Gennaio	7.825	8,1%	120	8,6%	7.945	6.845	16%
Febbraio	8.666	9,0%	111	8,0%	8.777	7.556	16%
Marzo	8.938	9,3%	129	9,3%	9.067	9.160	-1%
Aprile	8.636	9,0%	114	8,2%	8.750	7.005	25%
Maggio	8.920	9,3%	178	12,8%	9.098	8.479	7%
Giugno	6.890	7,2%	111	8,0%	7.001	6.884	2%
Luglio	7.060	7,3%	79	5,7%	7.139	5.990	19%
Agosto	5.879	6,1%	45	3,2%	5.924	5.738	3%
Settembre	7.396	7,7%	107	7,7%	7.503	7.201	4%
Ottobre	9.672	10,1%	140	10,1%	9.812	8.895	10%
Novembre	8.808	9,2%	131	9,4%	8.939	8.653	3%
Dicembre	7.527	7,8%	123	8,9%	7.650	6.682	14%
	96.217	100%	1.388	100%	97.605	89.090	

5.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Come si è già anticipato, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha legiferato dimostrando particolare attenzione per le persone in condizioni svantaggiate. Di qui la previsione, già a partire dagli anni ottanta di contributi ed aiuti in favore di queste categorie.

Nel 2010 si è completato il riordino di una raccolta di testi normativi, per renderne più agevole la comprensione e applicazione, con l'obiettivo di coordinare testi precedenti, apportando anche eventuali modifiche in modo da assicurare la loro organicità, emanando la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 *“Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”*, testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Le persone con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e di età compresa tra i diciotto e i sessantaquattro anni di età possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 23/2010, anticipando normative recenti e applicando le convenzioni internazionali, di contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente, “la copertura di spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti

personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale”. La Giunta regionale ha disciplinato l’attuazione, le modalità e i criteri di tale complessa normativa, con due deliberazioni, la prima del 2014 e la seconda del 2022.

L’Assessorato competente in materia di istruzione sta lavorando invece, già nel corso dell’anno 2024, sulla riforma della legge regionale 14/2008, alla luce delle novità introdotte dalla legge delega 227/2021 in materia di disabilità e dai successivi decreti attuativi.

Come già segnalato nella Relazione per l’anno 2023, si sta già lavorando da alcuni anni con un approccio globale alla persona, attraverso l’unità di valutazione multidisciplinare della disabilità (UVMDi), prevista dall’articolo 8 della l.r. 14/2008. L’istituzione dell’UVMDi, così come quella della figura del “*case manager*”, è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 75 in data 29 gennaio 2018.

In tal senso l’amministrazione regionale in tema soprattutto di progetto di vita si è dimostrata all’avanguardia, anticipando quanto il legislatore ha stabilito recentemente con il decreto legislativo 62/2024. In tema di valutazione di base l’attuazione delle disposizioni del succitato decreto dovrebbe perfezionarsi invece nel biennio 2025/2026.

L’Unità di valutazione multidimensionale, nell’ambito dell’Assessorato alla Sanità, salute e Politiche sociali della Regione, definisce un progetto individuale per la persona con disabilità, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all’inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

La medesima deliberazione 75/2018 prevede la scheda per la Valutazione multidimensionale della disabilità (S.Va.M.Di.) quale strumento per la rappresentazione del profilo di funzionamento, definito su base I.F.C., della persona con disabilità e per la definizione del suo progetto di vita e l’approvazione dell’istituzione della figura del “*case manager*”, individuando nell’educatore professionale l’operatore più idoneo alla presa in carico del progetto di vita della persona disabile, al monitoraggio e all’accompagnamento *in progress* della sua attuazione e del suo sviluppo, costituendo il riferimento della persona disabile e della sua famiglia, in stretto raccordo con l’*équipe* multiprofessionale territoriale.

Nell’anno 2024, tale unità ha progettato, attivato e gestito circa 160 progetti di vita e ha accolto l’istanza di molti utenti che desiderano accedere a tali servizi.

Il compito è arduo, perché purtroppo le indicazioni provenienti dalle famiglie dei disabili alle quali è stato proposto un progetto di vita non collimano con la concreta realizzazione dello stesso, poiché in alcune situazioni non sono ancora stati attivati i servizi necessari e non ci sono sufficienti risorse. Immaginare di attrezzare per esempio un appartamento per poter ospitare un disabile grave, personalizzando l'intervento, richiede l'attivazione di reti e l'amministrazione regionale, pur puntando alla "deistituzionalizzazione" è proiettata più sulla realizzazione di "gruppi appartamento" o sul *co-housing*.

5.3. L'inclusione scolastica.

L'amministrazione regionale eroga da molti anni servizi per promuovere l'inclusione scolastica di persone con disabilità.

La Costituzione riconosce il diritto all'istruzione di tutti i cittadini: la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La legislazione scolastica già nel 1971 si interessava alla posizione di mutilati e invalidi civili. Inizialmente tuttavia la legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*" faceva riferimento ad una "facilitazione per la frequenza di invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie". L'intervento della Corte costituzionale nel 1987 ha sottolineato la doverosità di adeguare misure di integrazione e sostegno; la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado va garantita a tutti, non facilitata. Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 si è proceduto all'abolizione delle classi differenziali. È stato introdotto il principio per cui il numero degli studenti nelle classi deve essere diminuito, in caso di inserimento di minori disabili ed occorre impiegare docenti specializzati per promuovere l'integrazione nella classe di tali alunni.

Guardando alle fonti di rango internazionale, si rammenta che gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 24 dispone che gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

Bisogna che la persona con disabilità sia accompagnata nel percorso scolastico da personale specializzato docente e non docente. La sinergia tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il servizio sanitario serve per realizzare un piano educativo individualizzato, utilizzando tutti gli strumenti finalizzati ad adeguare la didattica alle esigenze dello studente disabile.

Passando ai servizi erogati e rivolti agli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine grado in Valle d'Aosta, si rammenta che l'Assessorato regionale Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha previsto la presenza, nell'ambito della Sovrintendenza agli studi, di un'area denominata "inclusione degli alunni con disabilità e di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)". Molteplici sono le competenze di tale area che rappresenta un servizio di supporto alle scuole per la progettazione di percorsi di personalizzazione e orientamento, nonché uno sportello informativo e di consulenza rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori di sostegno in materia di inclusione scolastica, anche grazie all'utilizzo di tecnologie e piattaforme digitali, tra le quali la gestione e l'implementazione della *Classroom DAD* "inclusione disabilità", strumento di grande utilità per tutte le istituzioni scolastiche. Inoltre, è stata garantita da tempo: la raccolta dati aggiornati sulla situazione dell'inclusione scolastica in tutte le Istituzioni scolastiche della Regione; la documentazione di "buone prassi" di inclusione scolastica in Valle d'Aosta; l'organizzazione di azioni di formazione sulle tematiche previste nel Piano regionale di Formazione dei docenti.

Risale al 2019, l'istituzione, presso la Sovrintendenza agli studi, del gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l'inclusione scolastica (GLIR). Il GLIR coordina e indirizza i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

Proprio nel corso dell'anno 2022, a seguito di decreti attuativi dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*), con la deliberazione della Giunta regionale n. 989/2022 "Rinnovo per l'anno scolastico 2022/2023 del protocollo d'intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" si è provveduto al rinnovo, per un anno, del succitato protocollo, affidando al GLIR di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1572 del 22

novembre 2019, il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del medesimo GLIR. Quest'ultimo è stato ricostituito, per il triennio 2022/2025, con DGR 1171 del 10 ottobre 2022, sempre con la finalità di coordinare e indirizzare i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

La Giunta regionale è intervenuta con la deliberazione n. 976/2023 recante “Rinnovo per il triennio 2023/2026 del protocollo d'intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, approvando la validità triennale del Protocollo d'Intesa riguardante la prassi di collaborazione relativamente all'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendente la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e la restante area di bisogni educativi speciali tra la Regione - Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali e Assessorato sanità, salute politiche sociali - e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per il triennio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e affidando l'attività di monitoraggio al GLIR.

La Regione aveva provveduto già con la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 2019, al recepimento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, rivedendo le disposizioni adottate nel 2017.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 975/2023 si è approvata la realizzazione del progetto, punto formativo autismo/sportello VDA per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Si tratta di uno sportello di supporto alle richieste di confronto, formazione e collaborazione delle istituzioni scolastiche della Regione, in merito all'organizzazione didattica relativa all'inclusione di alunni con disturbo dello spettro autistico.

L'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha previsto, oltre la continuità della presenza dello sportello, iniziative formative per i docenti e la definizione di un programma di azioni che coinvolga tutti gli operatori, le famiglie e le associazioni di riferimento destinate ai soggetti con ASD (disturbo dello spettro autistico), al fine di rendere più efficace, oltre che sostenibile dal sistema, la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa per:

- favorire l'inclusione scolastica e sociale;
- rafforzare il supporto alla famiglia per renderne maggiormente sostenibile l'impegno;
- favorire il raggiungimento della migliore autonomia possibile negli ambienti di vita quotidiani.

In ogni scuola è stata prevista, in applicazione delle vigenti disposizioni introdotte dalla riforma di cui alla legge 107/2015, l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto dai docenti curricolari, docente di sostegno e specialisti dell'Azienda sanitaria locale. Il GLI redige il Piano dell'inclusione, mentre il Piano educativo individualizzato (PEI) è redatto dal Gruppo di lavoro operativo del Piano di inclusione (GLO).

Il gruppo di lavoro operativo è composto dai docenti del consiglio di classe, da figure professionali specifiche, con la collaborazione di genitori o dello studente stesso e il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani di studi individualizzati.

Il PEI definisce gli interventi per l'inclusione dello studente, con quantificazione di ore e di risorse di sostegno, strategie, strumenti e interventi educativi e didattici.

Come affermato anche da consolidati orientamenti giurisprudenziali, ciò che rende effettivo il diritto all'istruzione della persona disabile è il diritto soggettivo all'insegnamento individualizzato, valutando caso per caso la necessità e l'assegnazione di un insegnante di sostegno. Due i diritti in gioco, entrambi tutelati costituzionalmente, il diritto all'istruzione e quello alla salute, che non possono essere affievoliti, proprio in presenza di persone con disabilità gravi. Il diritto all'istruzione permane anche da adulti, qualora entro il diciottesimo anno di età, non sia stato conseguito il diploma.

Le procedure per l'inclusione scolastica seguono l'*iter* riportato di seguito.

In base a quanto previsto dalla legge 104/92, dal d.lgs. 66/17 e s.m.i., dal d.P.R. 24/2/94, dal d.P.C.M. n. 185 del 23/2/2006, dal d.interm. n. 182 del 29 dicembre 2020, integrato dal d.interm. n. 153/2023 e dalle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, le domande di accertamento devono essere presentate dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità dell'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali.

Le domande possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno, ma gli esiti ricevuti dopo il 15 maggio non potranno dar diritto all'assegnazione delle risorse di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il termine è stato fissato per consentire agli uffici della Sovrintendenza di predisporre tutte le attività utili alla definizione degli organici relativi agli insegnanti e operatori di sostegno in servizio per l'anno scolastico 2024/2025.

Le domande vengono valutate dalla Commissione medico legale della Struttura Regionale Invalidità civile e interventi per la disabilità, composta secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66/2017, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La suddetta Commissione rilascia un verbale relativo alla condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica in cui esprimerà:

- il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge 104/92;
- un giudizio sull'entità della potenziale restrizione alla partecipazione per ogni dominio, avendo cura di fornire eventuali raccomandazioni;
- l'indicazione della eventuale revisione dell'accertamento.

Il verbale costituisce il presupposto per la redazione del profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base di ICF ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

In caso di trasferimento di un alunno con disabilità nelle scuole valdostane, è ritenuta valida la documentazione pervenuta dall'Azienda U.S.L. di provenienza, o di altra documentazione sanitaria se straniero, per l'anno scolastico in corso. La famiglia dovrà però immediatamente presentare domanda alla Struttura regionale Invalidità civile e interventi per la disabilità, allegando la documentazione rilasciata dall'I.N.P.S. di provenienza.

A seguito del "Verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992 e dell'articolo 2 del d.P.C.M. 185/2006", l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, conformemente a quanto stabilito con deliberazioni dell'Ente n. 1614 del 2009 e n. 310 del 2016, rilascia una certificazione di handicap valida ai fini dell'inclusione scolastica, diversa da quella che certifica la disabilità, ai sensi della 104/1992, in capo all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Sinteticamente, il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale ha previsto i seguenti criteri per l'assegnazione complessiva delle risorse per il sostegno:

- alunni in situazione di non gravità: un insegnante a tempo parziale;
- alunni in situazione di gravità: un numero di figure (operatore di sostegno, insegnante di sostegno e/o figure adulte) in relazione all'inquadramento diagnostico di disabilità e al contesto di inserimento.

Ci si sofferma ora sul numero di alunni e conseguentemente di insegnanti di sostegno e educatori.

La popolazione scolastica per l'anno 2024/2025 ammonta a un totale di 16.246 studenti con un calo di 92 studenti rispetto 2023/2024. Tali dati comprendono gli alunni delle scuole pubbliche, paritarie, gli enti di formazione e del CRIA.

La suddivisione esatta è illustrata nella seguente tabella:

Tabella 4

A.S. 2024/2025		
Infanzia	2.301	14%
Primaria	4.680	29%
Secondaria di 1° grado	3.443	21%
Secondaria di 2° grado	5.822	36%
Totale	16.246	

Nel corso degli anni risulta iscritto nelle scuole valdostane di ogni ordine e grado, pubbliche e private, un numero sempre crescente di alunni con disabilità. Negli ultimi tre anni scolastici, si è avuto un incremento medio del 8%. Nella successiva tabella si può osservare la situazione esatta dall'anno scolastico 2016/2017.

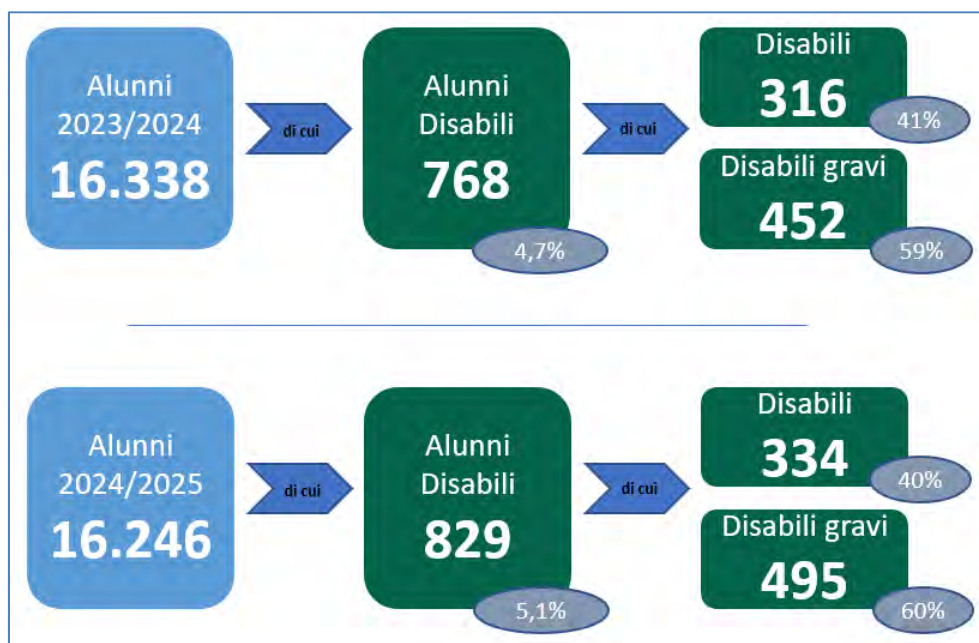
Tabella 5

Alunni con disabilità						TOTALE	differenza rispetto anno precedente	incremento rispetto anno precedente
	Infanzia	Primaria	Secondaria 1°	Secondaria 2°	Progetto formazione e CNOS			
2016 - 2017	59	136	106	169		470		
2017 - 2018	60	167	108	178		513	43	9%
2018 - 2019	55	178	105	189		527	14	3%
2019 - 2020	52	190	127	201		570	43	8%
2020 - 2021	42	169	165	207		583	13	2%
2021 - 2022	53	215	167	218		653	70	12%
2022 - 2023	70	216	189	230		705	52	8%
2023 - 2024	61	246	204	257		768	63	9%
2024 - 2025	58	247	217	285	22	829	61	8%

Gli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2024-2025 sono, come abbiamo precedentemente scritto, 829. Di questi 495 presentano una situazione di gravità.

Nel grafico successivo si mettono a confronto i dati degli ultimi due anni scolastici con il dettaglio del numero di disabili e disabili gravi.

Grafico 1



Si riporta, infine, un ultimo grafico con cui si effettua un'analisi di dettaglio sull'anno 2024 - 2025, effettuando una distinzione tra scuole pubbliche e scuole private.

Grafico 2

Alunni in situazione di disabilità a.s. 2024/2025						
	Infanzia	Primaria	Secondaria 1°	Secondaria 2°	Progetto formazione e CNOS	TOTALE
Tot. Alunni con disabilità	58	247	217	285	22	829
di cui disabilità grave	43	162	125	156	9	495
% disabilità grave	74%	66%	58%	55%	41%	60%
Tot alunni disabilità scuole pubbliche	51	234	210	242	0	737
di cui disabilità grave	38	155	118	135	0	446
% disabilità grave	75%	66%	56%	56%		61%
Tot alunni disabilità scuole paritarie	7	13	7	43	22	92
di cui disabilità grave	5	7	7	21	9	49
% disabilità grave	71%	54%	100%	49%	41%	53%

Per quanto concerne gli operatori di sostegno, la Regione gestisce interamente, anche in termini finanziari, l'assunzione di tali figure, fornendo direttamente le risorse per l'assistenza di base per il supporto all'autonomia, attraverso la figura dell'operatore di sostegno, senza intervento nella gestione di tale servizio da parte degli enti locali, come avviene in altre regioni.

Si tratta di una figura professionale con un codice di comportamento specifico nell'espletamento del suo delicato ruolo e con formazione tecnica obbligatoria legata al ruolo.

L'erogazione del servizio è concretamente fornita dalla Società di servizi e prevede le seguenti attività:

- assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 *“Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale”*, con soddisfacimento dei bisogni di inclusione scolastica degli stessi, in un'ottica di mantenimento e progressiva conquista di autonomia e competenze, in attuazione di quanto previsto dai Piani Educativi Individualizzati;
- realizzazione di attività rivolte al benessere, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso un'assistenza globale integrata sul piano fisico, psichico, educativo e sociale.

Per l'anno 2024/2025, a fronte di un consistente sforzo economico e organizzativo, sono state soddisfatte tutte le richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche.

Gli operatori di sostegno hanno preso servizio il 1° settembre 2024 e sarà garantita la loro presenza fino al 30 giugno nelle scuole dell'infanzia e agli esami di Stato, laddove necessario.

Si segnala che gli operatori di sostegno possono essere utilizzati anche su casi non gravi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa che toglie la dicitura grave/non grave dai verbali per l'inclusione scolastica.

Il monte ore settimanale degli operatori di sostegno è andato via via negli anni aumentando, come riporta la tabella successiva.

Tabella 6

Operatori di sostegno			
	Ore settimanali	differenza rispetto anno precedente	incremento rispetto anno precedente
2020 - 2021	5.760		
2021 - 2022	6.552	792	14%
2022 - 2023	7.632	1.080	16%
2023 - 2024	8.640	1.008	13%
2024 - 2025	10.152	1.512	18%

In merito ai criteri per l'assegnazione del monte ore dell'operatore di sostegno, si segnala che gli operatori di sostegno sono assegnati all'Istituzione scolastica, non al singolo alunno con disabilità grave.

Il dirigente scolastico, in seguito, attribuisce tali risorse ai singoli allievi valutando le situazioni ed il contesto delle classi di inserimento, conformemente a quanto previsto dai succitati d.lgs. 66/2017 e d.lgs. 96/2019.

Il numero di ore complessivamente assegnate è quantificato e varia tenendo conto della diagnosi degli alunni e del contesto (numero di alunni della classe, numero di classi e/o sezioni del plesso, pluralità e dislocazione delle sedi dell'Istituzione scolastiche, numero di operatori in servizio nella stessa sede, numero di alunni con disabilità nella stessa classe). Pertanto, ogni anno il monte ore muta in relazione alla situazione degli studenti.

Dalla lettura dei dati soprariportati risulta evidente, che ai fini di una reale inclusione scolastica, sono stati messi in atto, da tutte le Istituzione scolastiche, dei progetti e scelte didattiche e educative finalizzate a coinvolgere l'alunno con disabilità, con il preciso obiettivo di prevedere il suo inserimento in gruppi di lavoro con i compagni con o senza disabilità.

Inoltre, si è mirato ad evitare l'instaurarsi di un rapporto individuale esclusivo figura di sostegno/alunno, promuovendo così l'obiettivo ultimo del progetto educativo che è la progressiva conquista di un certo livello di autonomia.

Come ricordato nelle precedenti Relazioni, il completamento del complesso *iter* tecnico e amministrativo ha reso operativo e fruibile il Piano educativo individualizzato in modalità

digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale "sistema ITC Minori", da parte di tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

Il sistema applicativo consente di uniformare sul territorio valdostano la modalità di presa in cura degli alunni con disabilità, condividendo linguaggi, modelli, documenti e flussi di informazioni non solo tra le diverse istituzioni scolastiche, ma anche con tutti gli attori coinvolti nel processo inclusivo. La piattaforma permette, in particolare, di effettuare una descrizione del funzionamento degli alunni con disabilità in linea con le nuove indicazioni legislative, come previsto dal succitato d.lgs. 66/2017 e dal d.lgs. 96/2019 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*", gestendo in maniera informatizzata i seguenti documenti, finalizzati a stabilire le linee di intervento riabilitative e educative necessarie, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti:

- il Profilo di funzionamento (PDF) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È il documento progettuale che coinvolge tutte le figure coinvolte nella vita della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità che frequenta la scuola.

La piattaforma SITC Minori ha una gestione autonoma rispetto al sistema nazionale dei dati *web-based*, integrando i diversi sistemi regionali in essere sul territorio (SIAL e GASS) nel rispetto della privacy.

Gli obiettivi realizzati, attraverso il progetto interistituzionale di ricerca-azione "Io Ti Conosco", coordinato dall'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste*, con l'introduzione di questa piattaforma e con la previsione del PEI, in formato digitale, sono molteplici:

- la compilazione *web-based* che favorisce una maggiore condivisione e il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete nelle fasi di descrizione dell'alunno e di progettazione del percorso scolastico (scuola/famiglia/servizi);
- l'adozione di una prospettiva "forte" del modello ICF, a partire da una descrizione puntuale e dettagliata basata sui descrittori ICF (strutture corporee, funzioni corporee, attività e partecipazione, fattori contestuali), con la finalità di costruire il progetto di vita dell'alunno attraverso una progettualità mirata che tiene conto del ruolo dell'interazione persona/contesto;
- la descrizione su base ICF, a cura di operatori sanitari/scolastici/famiglia e alunno, delinea il profilo di funzionamento dell'alunno (che ricomprende, integrandoli,

diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), a partire dal quale la scuola elabora il PEI.

Infine, è stata inoltre avviata nell'anno scolastico 2023/2024, una collaborazione per l'orientamento post scolastico degli alunni e alunne con disabilità, tra il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e la Sovrintendenza agli studi,

A partire da gennaio 2024, si è deciso di dare vita inoltre ad uno "Sportello orientamento" aperto a operatori scolastici, alunni con disabilità e loro famiglie per condividere informazioni relative all'ingresso nel mondo del lavoro e promuovere progetti individuali rivolti ad alunni con disabilità, realizzati congiuntamente tra operatori del collocamento mirato e un docente distaccato presso l'ufficio inclusione dell'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

Fra gli obiettivi dello sportello vi sono:

- organizzare attività di consulenza per l'orientamento in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dei ragazzi e ragazze con disabilità;
- collaborare e raccordarsi con il territorio, in particolare con i servizi socio-sanitari e il terzo settore;
- co-progettare interventi a carattere lavorativo rivolti ad alunni/e con disabilità frequentanti gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, in coerenza con quanto previsto nei loro piani educativi individuali e nelle nuove linee guida del collocamento mirato.

5.4. Le iniziative sportive in favore delle persone con disabilità.

Ci si sofferma brevemente, in collaborazione con la struttura "Enti, professioni del turismo e sport" dell'Assessorato regionale turismo, sport e commercio, su iniziative che coinvolgano le persone con disabilità, nell'esercizio del tempo libero, con particolare riferimento a quello dedicato allo sport.

Come si rammentava nella Relazione per l'anno 2023, ad ogni buon fine, la Valle d'Aosta proprio nel 2023 è stata riconosciuta come regione europea dello sport, da parte dall'ACES (federazione delle capitali e delle città europee dello sport), sport inteso come strumento di condivisione, in cui l'accessibilità delle persone più fragili è obiettivo prioritario.

Non è facile monitorare l'attività sportiva praticata da persone con disabilità, tenuto conto che, accanto ad attività dedicate, vi è la possibilità di fare sport con normodotati, in un'ottica di inclusione che si auspica sempre più diffusa.

La succitata struttura regionale competente anche in materia di sport ha tentato una prima ricognizione, necessariamente non esaustiva, di enti e associazioni, referenti in tale ambito per le persone disabili.

Un'azione centrale e di raccordo va riconosciuta al Comitato Italiano Paralimpico, centro anche di informazioni e delucidazioni sul punto. L'attività istituzionale del C.I.P. è declinata attraverso l'intervento delle Federazioni Sportive e organismi a carattere sociale a vario titolo dallo stesso riconosciute. L'attività comprende azioni di sensibilizzazione e promozione per l'inclusione sociale, attività ludico/motorie e la pratica sportiva agonistica. In Valle d'Aosta sono particolarmente attive società e associazioni che hanno come riferimento la Delegazione Regionale C.I.P. di seguito elencate:

- Federazioni e Società Sportive nel settore delle disabilità intellettiva e relazionale (FISDIR principalmente con lo sci di fondo, F.I.S.E. per l'ippoterapia);
- Federazione Italiana Sport Ghiaccio per la pratica del curling;
- Associazione Valdostana Paraplegici (A.V.P.) che svolge attività promozionale in vari settori ludico/motori e sportivi (sci, ciclismo, pesistica in una palestra inclusiva e varie attività socializzanti);
- Federazione Triathlon attiva nell'inserimento di persone ipovedenti.
- Associazioni di Promozione Sociale o di Volontariato Sociale coinvolgono, poi, persone con disabilità nelle loro attività ludico/motorie o realizzano appositi progetti.

Il C.I.P. regionale, infine, sulla base di una apposita convenzione nazionale con l'I.N.A.I.L., è attivo, inoltre, nell'azione di riabilitazione attraverso lo sport delle persone infortunate sul lavoro.

L'Associazione Sportiva Disabili valdostana (D.I.S.V.A.L.), si impegna sul territorio valdostano per avvicinare le persone portatrici di disabilità allo sport, contribuendo all'integrazione sociale di queste ultime e distinguendo per quanto riguarda la pratica sportiva dei propri associati, tra attività agonistica, amatoriale e turistica.

In merito all'attività agonistica, la D.I.S.V.A.L. ha due squadre che partecipano al campionato italiano di curling in carrozzina, alcuni atleti fanno parte anche dell'attuale squadra della Nazionale che rappresenta l'Italia nelle competizioni internazionali. Gli iscritti alla Federazione Sport Ghiaccio sono 12, oltre ad un ragazzo minorenne.

Vi sono due persone che praticano lo sci alpino a livello agonistico, tesserati alla Federazione Sport Invernali Paralimpici; si tratta di atleti di fuori Valle (34 e 39 anni).

Per quanto riguarda la disabilità non risulta dalla ricerca svolta dalla succitata struttura regionale, l'esistenza di un settore giovanile. Molto impegno è sicuramente profuso dalle

famiglie in collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione, soprattutto a scuola degli studenti con disabilità, così come previsto dalla legge 104/1992.

La D.I.S.V.A.L., inoltre, ha in essere una convenzione con l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (A.S.I.V.A.) per gli abbonamenti stagionali a tariffa agevolata per le persone disabili e loro accompagnatori; attualmente sono 10 persone che sciano, l'età è compresa tra i 30 fino a gli 76 anni.

Al fine di favorire la pratica sportiva amatoriale, sia estiva che invernale, da parte delle persone con disabilità, D.I.S.V.A.L. mette a disposizione gli ausili necessari alla pratica degli sport, il trasporto con furgoni attrezzati oltre alla propria sala fitness, unica nel suo genere, con l'obiettivo di far avvicinare più persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva alla pratica sportiva, sempre seguite da personale specializzato per la tipologia di utenza e disciplina praticata. I tesserati di D.I.S.V.A.L. che praticano sport a livello amatoriale sono circa 200, di tutte le fasce di età.

Per quanto riguarda la parte turistica, in questi anni D.I.S.V.A.L. ha messo a disposizione della stazione sciistica di Pila alcuni gusci per lo sci alpino in modo che i turisti con disabilità possano fruirne gratuitamente; analogamente D.I.S.V.A.L. offre la disponibilità di slittini per la pratica dello sci di fondo.

Resta di grande interesse l'attività organizzata e ormai consolidata per lo sci per i disabili, descritta di seguito.

Il progetto "Lo Sci per Tutte le Abilità", avviato alla fine del 2022 grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la compartecipazione regionale, nell'ambito dell'Avviso per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, si proponeva di rendere la regione una destinazione turistica senza barriere, con particolare attenzione alle attività sportive invernali e outdoor, sviluppando una rete di comprensori sciistici e strutture ricettive in grado di garantire esperienze accessibili e sicure per i visitatori con disabilità, promuovendo inclusività e accoglienza a tutti i livelli.

Pensato per rispondere alle necessità di un turismo a 360 gradi, il progetto è stato realizzato per toccare ogni aspetto del viaggio, dall'alloggio per il soggiorno all'intrattenimento, garantendo una permanenza piacevole e priva di ostacoli e integrando interventi concreti che migliorino l'accoglienza e la comunicazione per permettere a ogni turista, indipendentemente dalle abilità, di pianificare e vivere una vacanza senza barriere, valorizzando così la Valle d'Aosta come destinazione turistica inclusiva e innovativa.

Si è trattato di un progetto ambizioso e che ha visto il coinvolgimento di un vasto partenariato in ragione dell'ampiezza degli ambiti di intervento previsti. Il progetto ha visto come capofila, infatti, la Struttura regionale Enti, professioni del turismo e sport e ha coinvolto varie strutture

regionali (Sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica; Politiche per l'inclusione lavorativa; Invalidità civile e interventi per la disabilità; Infrastrutture funiviarie) e partner esterni: *Office régional du Tourisme* – Ufficio regionale del Turismo, Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS); Associazione Valdostana Impianti a Fune (AVIF) in collaborazione con l'Associazione dei gestori delle piste da sci di fondo (AVEF); Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM); Associazione degli Albergatori Valle d'Aosta (ADAVA); Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta (Co.Di.VdA).

Con investimenti mirati per oltre 540.000 euro, le cinque stazioni sciistiche pilota (Pila, Cervinia, Gressoney-Saint-Jean, Nus e Courmayeur) sono state rese più accessibili grazie a interventi strutturali pensati per le persone con mobilità ridotta.

La formazione ha rappresentato un elemento chiave del progetto, con l'obiettivo di potenziare le competenze degli operatori per una gestione delle esigenze delle persone con disabilità e per garantire una preparazione specifica per l'uso di tecniche e ausili volti a rendere sicura e inclusiva la pratica degli sport invernali.

Il progetto, che si concluderà il 31 marzo 2025, ha consentito di formare ai bisogni speciali delle persone con disabilità: 80 maestri di sci, 30 guide alpine, 24 *pisteurs secouristes* che operano sulle piste di sci alpino e sci nordico e 50 addetti degli impianti a fune con idoneità tecnica ad intervenire su seggiovie e telecabine in caso di arresto dell'impianto.

Parallelamente, sono stati avviati percorsi di tirocinio, con l'obiettivo di favorire l'inclusione lavorativa. A fronte dell'obiettivo progettuale di organizzazione di almeno 10 tirocini inclusivi, le persone con disabilità che hanno potuto sperimentarsi in un contesto lavorativo sono state 25 e in sette casi il tirocinio si è tramutato in assunzione di cui 2 a tempo indeterminato.

Oltre alle migliorie strutturali e alla formazione, più di 165.000 euro sono stati destinati all'acquisto di attrezzature specializzate per la pratica di sport senza barriere: Uniski, dualski, trottiski, kit CARDO - dispositivi di comunicazione per non vedenti, B.A.S.S. per lo snowboard (sia per adulti che per bambini), slittini sci nordico, joëlette, kit imbragature per arrampicata, specifico materiale di protezione.

Questi strumenti rappresentano un passo importante verso uno sport più inclusivo e accessibile e hanno reso possibile l'organizzazione di numerose giornate di avvicinamento alla pratica sportiva per persone con disabilità, durante le quali i partecipanti hanno potuto provare direttamente le attrezzature e sperimentare diverse discipline. Più di 110 persone hanno preso parte a queste iniziative, beneficiando di un'esperienza coinvolgente e inclusiva accompagnati dai maestri di sci e dalle guide alpine che avevano completato i corsi di formazione specifica.

Per le persone con bisogni comunicativi complessi, sono state realizzate 25 guide e 100 set di carte in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che mediante simboli favoriscono la comunicazione inclusiva. I set di carte, di dimensioni adeguate per le divise, sono utilizzate dai professionisti nel corso dell'attività sportive con i disabili. Parallelamente è stata realizzata una sessione formativa sull'utilizzo delle CAA dedicata ai direttori delle scuole di sci e guide alpine.

Per gli operatori del settore ricettivo è stata prevista una formazione mirata, articolata in 3 videolezioni sempre fruibili online, focalizzata sul turismo accessibile, le esigenze delle diverse categorie di disabilità e le buone prassi in contesti montani. A supporto di questa attività, è stato creato un vademecum pratico distribuito agli albergatori, che offre utili consigli e dati pertinenti sul turismo accessibile.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza dei visitatori con disabilità, è stata effettuata, in collaborazione con l'Associazione Albergatori di ADAVA, una mappatura delle strutture e dei servizi accessibili che mira a facilitare la pianificazione del soggiorno garantendo informazioni chiare e dettagliate disponibili sul portale turistico regionale www.lovevda.it. Sono ben 87 le schede (alberghi, ristoranti, parchi giochi, banche, biblioteche, scuole di sci, noleggi...) che sono state aggiornate sulla base della mappatura.

La promozione del progetto è stata capillare e diversificata, mirata a sensibilizzare e a raggiungere un vasto pubblico sull'importanza dell'accessibilità. Il progetto è stato presentato al salone del turismo degli sport invernali SKIPASS a Modena a ottobre 2023. A livello territoriale, eventi promozionali si sono svolti a Gressoney-Saint-Jean, Courmayeur e Pila, con la partecipazione di influencer famosi che hanno contribuito ad aumentare l'interesse e la diffusione del progetto, promuovendo l'offerta turistica inclusiva sui loro canali social.

Per quanto concerne le prospettive future dell'Assessorato al turismo, sport e commercio, a breve saranno avviate le attività del progetto "In3ViE – Viaggiare inclusivo e vivere emozioni tra Vallese, Valle d'Aosta e Piemonte", iniziativa che punta a rendere il turismo sempre più inclusivo e accessibile. Approvato nell'ambito del Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021/2027, questo progetto punta a creare una rete transfrontaliera di destinazioni turistiche che siano davvero accoglienti per le persone con disabilità e prevede azioni concrete che mirano a migliorare l'accessibilità alle strutture turistiche, creando percorsi sensoriali, aree ricreative inclusive e soluzioni specifiche per persone con bisogni speciali.

Un ulteriore progetto "Caspita", finalizzato al miglioramento dell'accessibilità ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità, garantendo sia una migliore esperienza di soggiorno in montagna sia l'opportunità di tirocinio per le persone con disabilità valdostane

presso i servizi turistici del territorio regionale, è attualmente in attesa di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La proposta progettuale è complementare alle attività create con il progetto “Lo sci per tutte le abilità” e si riferisce in particolare all’offerta turistica estiva e della bassa stagione, contribuendo in tal modo alla destagionalizzazione dei flussi turistici e al rafforzamento dell’immagine di una Valle d’Aosta inclusiva e rispondente ai bisogni speciali delle persone con disabilità.

Con l’intento di capitalizzare l’esperienza progettuale, inoltre, il Comitato di Pilotaggio del progetto ha individuato il *play off* che accompagna il logo realizzato “Abilmente – La Valle d’Aosta per tutte le abilità” da utilizzarsi sia nelle zone pilota individuate al fine di valorizzarne l’accessibilità, sia nel materiale promozionale del progetto.

Tale iniziativa potrebbe costituire un pilastro per garantire la sostenibilità delle attività promosse, contribuendo a rendere l’offerta turistica non solo inclusiva, ma anche duratura nel tempo.

Il progetto ha dunque ottenuto risultati significativi nel 2024, dimostrando un autentico impegno da parte delle istituzioni regionali e dei partner coinvolti nell’offrire un’esperienza turistica e sportiva inclusiva e accessibile a tutti in Valle d’Aosta, indipendentemente dalle abilità.

Si segnala inoltre il progetto gli “Alpinisti InSuperAbili” che hanno raggiunto la vetta del Breithorn. Il progetto prevedeva l’accompagnamento di tre persone con disabilità motoria fino alla cima e tale obiettivo è stato raggiunto.

Alla salita dell’11 luglio 2024 che ha visto come trasportato un atleta disabile ha partecipato anche Moreno Pesce, “L’uomo delle vertical”, atleta paralimpico che, pur avendo subito l’amputazione della gamba nel 1997, in seguito ad un sinistro, riesce ad affrontare come gli altri alpinisti percorsi complessi, grazie all’uso di una protesi in fibra di carbonio e titanio si è cimentato nel *trail*, corsa a piedi su sentieri, e sulle *Vertical Race*.

L’atleta si augura che iniziative come queste accendano il desiderio di tornare a camminare in montagna, mettendosi in gioco e ritrovando le emozioni legate al raggiungimento di una vetta.

5.5. Il collocamento mirato.

Il collocamento mirato, così come definito dal legislatore nel 1999, è un’importante traduzione del dettato costituzionale che prevede, all’articolo 38, comma 3, “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.

In passato la legge n. 482 del 1968 il c.d. “collocamento obbligatorio” disciplinava l’obbligo, per i datori di lavoro, di assumere all’interno del proprio organico, un certo numero di persone che, erano a forte rischio di sfruttamento o discriminazione, a causa delle particolari condizioni psico-fisiche.

La legge 68/1999, invece cambia radicalmente prospettiva e riforma il collocamento obbligatorio introducendo il c.d. “collocamento mirato”, così descritto: “quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni di problemi connessi agli ambienti lavorativi”.

La normativa in esame modificata nel 2015, dal cosiddetto “jobs act”, volendo snellire le procedure, prevede che il lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari, sia collocato nell’occupazione a lui più idonea e dunque più proficua per sé e per l’azienda che lo assume¹.

In Valle d’Aosta la materia del collocamento mirato è tra le competenze regionali: il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro”* ha disciplinato la delega alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

Sono stati delegati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, prima di competenza di uffici statali del Ministero del lavoro.

A partire dall’anno 2022, tali funzioni sono state affidate e svolte all’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta e precisamente dalla struttura politiche per l’inclusione lavorativa del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Il collocamento mirato è l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e inserirle nel posto adatto, attraverso analisi delle occasioni di lavoro, forme di sostegno e azioni positive.

I beneficiari di tale tutela sono i seguenti:

- Disabili affetti da minorazioni fisiche e/o psichiche, riconosciute da apposita commissione medica, superiori al 45%;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- Sordomuti e ciechi;
- Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra;

¹ “Soggetti beneficiari, procedura di assunzione e agevolazioni per le aziende”, Filippo Papeo, tratto dal sito www.alatalex.it.

- Invalidi a cui sia stata riconosciuta dall'I.N.P.S. una invalidità superiore ai 2/3 (art. 2, c. 1, d.lgs. 151/2015);
- Orfani ed equiparati.

Il Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, con più sportelli aperti al pubblico di cui uno ad Aosta e l'altro a Verrès, ha il fine di favorire la realizzazione di inserimenti mirati di lavoratori disabili, di migliorarne la qualità e la tenuta nel tempo e di supportare i datori di lavoro nell'individuazione della persona più adatta, mettendo a disposizione dei datori di lavoro:

- consulenze personalizzate per approfondire le caratteristiche del posto di lavoro, anche attraverso visite in azienda;
- la pubblicazione in forma anonima dell'offerta di lavoro e la raccolta di autocandidature delle persone iscritte nell'elenco del collocamento mirato;
- la selezione di nominativi di lavoratori in possesso delle caratteristiche corrispondenti alle richieste dell'azienda e concordate con il Centro sulla base dei profili disponibili;
- il supporto nella selezione attraverso il pre-contatto telefonico dei candidati, la presentazione al datore di lavoro dei profili dei candidati, la messa a disposizione per i colloqui di spazi presso i locali del Centro per il diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
- la realizzazione di percorsi di formazione e pre-inserimento in azienda in favore di lavoratori disabili in carico al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
- la realizzazione di interventi di monitoraggio post-assunzione, previa richiesta congiunta del lavoratore e datore di lavoro, finalizzati a prevenire/gestire eventuali criticità dell'inserimento lavorativo;
- la gestione della procedura per le assunzioni numeriche mediante chiamata pubblica.

Di seguito sono riportate alcune tabelle elaborate dall'Ufficio difesa civica in base ai dati trasmessi dal Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, ai sensi della legge 68/1999 e un sintetico commento sui dati.

In riferimento alla tipologia di iscrizione al collocamento mirato, come riportato nella successiva tabella 7, si segnala che il totale degli iscritti nel 2024 è nuovamente calato, passando da 564 del 2022 a 555 del 2023 e infine a 508 del 2024. Dal 2022 al 2024, in pratica, i beneficiari sono calati del 10%. In particolare si è avuto un calo maggiore nei maschi (-34 unità) rispetto alle femmine (-13 unità), rispetto al 2023. Gli invalidi civili risultano essere la

tipologia predominante in modo quasi assoluto, considerato che rappresenta il 97% del totale. Seguono poi gli invalidi del lavoro con 7 persone di cui il 100% maschi. A differenza degli anni precedenti, nel 2024 si è avuto l’inserimento di una persona rientrante nella tipologia di “coniugi e figli di grandi invalidi per causa di lavoro”.

Tabella 7

Collocamento mirato: beneficiari per tipologia di iscrizione e					
Tipologia Iscrizione	Femmine	Maschi	Totale 2024	Totale 2023	Totale 2022
Care leaver	1	0	1	1	0
Invalidi civili	223	271	494	530	539
Invalidi del lavoro	0	7	7	15	14
Invalidi per servizio	0	1	1	1	1
Sordomuti	0	1	1	1	3
Vedove/orfani di lavoro	2	1	3	5	5
Vedove/orfani di servizio	0	0	0	2	1
Vittime del terrorismo	0	0	0	0	1
Coniugi e figli di grandi invalidi per causa di lavoro	1	0	1	0	0
Totale 2024	227	281	508		
Totale 2023	240	315		555	
Totale 2022	243	321			564

Rispetto ai beneficiari del collocamento mirato suddivisi per invalidità, si denota nella successiva tabella 8, un leggero calo (-5 persone) rispetto al 2023 di coloro che presentano un’invalidità inferiore al 50%. In netto calo, invece, coloro che rientrano nella fascia da 67% a 79% con una flessione del 18 unità. La fascia 100%, ha visto un decremento di 10 persone.

Tabella 8

Collocamento mirato: beneficiari per percentuale di invalidità					
<i>Invalidità</i>	Femmine	Maschi	Totale 2024	Totale 2023	Totale 2022
< 50%	75	77	152	157	171
51% - 66%	23	35	58	66	66
67% - 79%	67	71	138	156	161
80% - 99%	37	45	82	85	80
100%	21	50	71	81	76
Non valorizzato	4	3	7	10	10
Totale 2024	227	281	508		
Totale 2023	240	315		555	
Totale 2022	243	321			564

La situazione in merito ai beneficiari del collocamento mirato suddivisi per fasce d'età descritta nella tabella 9, si caratterizza per un incremento di 9 persone fino ai 29 anni, un evidente decremento di 38 persone nella fascia 30 - 49 anni e un ulteriore calo di 18 persone nei cinquantenni e oltre.

Tabella 9

Collocamento mirato: beneficiari per percentuale di invalidità					
<i>Invalidità</i>	Femmine	Maschi	Totale 2024	Totale 2023	Totale 2022
< 50%	75	77	152	157	171
51% - 66%	23	35	58	66	66
67% - 79%	67	71	138	156	161
80% - 99%	37	45	82	85	80
100%	21	50	71	81	76
Non valorizzato	4	3	7	10	10
Totale 2024	227	281	508		
Totale 2023	240	315		555	
Totale 2022	243	321			564

L'analisi del titolo di studio dei beneficiari del collocamento mirato, rappresentato nella tabella 10, fa emergere un dato, quello definito “non segnalato, nessuno, elementare o media” che, rappresenta oltre il 70% del totale.

Questo aiuta a comprendere lo sforzo che la struttura regionale competente in materia di collocamento mirato deve fare nel fornire occasioni di formazione per completare un percorso qualificante che regali maggiori opportunità nell'incontro domanda/offerta di lavoro. La bassa scolarità rappresenta sicuramente un limite per l'assunzione per molti datori di lavoro.

La succitata categoria è quella con il più evidente calo di utenti: 40 unità in meno rispetto al 2023. Coloro invece che sono in possesso di una laurea o di una qualifica rimangono pressoché invariati, come valore assoluto, rispetto all'anno precedente.

Tabella 10

Collocamento mirato: beneficiari suddivisi per titolo di studio				
<i>Titolo di studio</i>	Femmine	Maschi	Totale 2024	Totale 2023
Diploma	48	30	78	85
Laurea	6	10	16	17
Qualifica	19	26	45	44
Non segnalato, nessuno, elementare o media	154	215	369	409
Totale 2024	227	281	508	
Totale 2023	240	315		555

In merito alle caratteristiche dei datori di lavoro, gli interessati possono essere assunti da:

1. Datori di lavoro privati:

- assunzioni nominative se necessario avvalendosi di servizi di incontro domanda offerta di lavoro (I.D.O.);
- convenzioni di programma.

2. Datori di lavoro pubblici:

- assunzioni numeriche attraverso le chiamate pubbliche (per profili per i quali è richiesta al massimo la licenza media);

- concorsi con riserva di posti (per profili per i quali è richiesto il diploma o la laurea);
- convenzioni di programma.

Si riportano di seguito due tabelle riguardanti il numero di persone assunte in Valle d'Aosta con il collocamento mirato.

La tabella 11 riporta, per l'assunzione dei disabili, un certo incremento nelle assunzioni nell'ultimo quadriennio, passando da 82 unità nel 2021 a 115 del 2024.

Tabella 11

Disabili assunti con il collocamento mirato a copertura degli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999										
<i>Disabili</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Assunzioni da nullaosta	27	19	39	51	46	19	36	48	45	57
Assunzioni da chiamata su presenza	1	10	12	8	6	1	23	13	18	7
Assunzioni da concorso	0	0	7	19	5	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	1	9	11	10	6	9	5	12	11	22
Riconoscimenti art. 4, c. 4	19	13	13	14	8	5	15	8	17	27
Riconoscimenti art. 14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2
Totale	48	51	82	102	74	34	82	83	91	115

La tabella 12 riporta, per l'assunzione delle categorie protette, una continua costanza numerica dal 2022.

Tabella 12

Categorie protette assunte con il collocamento mirato a copertura degli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999										
<i>Categorie protette</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Assunzioni da nullaosta	4	1	2	2	1	1	1	0	1	0
Assunzioni da chiamata su presenza	0	0	3	1	0	0	6	1	0	1
Assunzioni da concorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4	1	5	3	1	1	8	1	1	1

5.6. L'invalidità civile, la disabilità e le tutele.

Si rammenta, infine, che la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione di settore ed in particolare dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 *“Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”*.

Come già ribadito, la decretazione attuativa della legge 22 dicembre 2021, n. 227 *“Delega al Governo in materia di disabilità”* ed in particolare il decreto legislativo 62/2024 ha introdotto importanti innovazioni. Tuttavia, se in materia di progetti di vita l'amministrazione regionale sta già applicando tale normativa in favore di 160 posizioni, occorre invece attendere la graduale applicazione di tutte le novità inerenti la valutazione di base.

Inoltre, il Garante sui diritti delle persone con disabilità ha da poco iniziato ad operare, prendendo contatto con i garanti regionali già designati e con gli altri organi di garanzia.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che il 10 novembre 2022 sono state diffuse le *“Linee guida per la redazione certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento”*, tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'O.M.S. che porteranno presumibilmente alla nascita di un'unica commissione che avrà il compito di attestare la condizione di disabilità secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 e la disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Si è già fatto cenno alle novità introdotte dai decreti attuativi della legge delega 227/2021 e dal decreto legislativo 62/2024, ferma restando la competenza regionale in materia di certificazioni attestanti l'invalidità civile e la disabilità.

Molte delle novità previste avranno però concreta attuazione a partire dall'anno 2025.

In riferimento tuttavia all'anno 2024, i dati trasmessi dalla struttura regionale competente in materia di invalidità civile e invalidità dell'Assessorato della Sanità, Salute e politiche sociali, sono i seguenti, accertati dalle competenti commissioni mediche.

Alla rilevazione puntuale del 31 dicembre 2024, risultavano:

- n. 11.432 (leggi 118/1971, 509/1988 e l.r. 11/1999) invalidi in vita (si specifica che sono considerati invalidi gli utenti che presentato una percentuale di validità tra il 35% ed il 100%);

di cui:

- n. 6.383 presentano anche disabilità ai sensi della legge 104/1992 (n. 3.209 disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992 e n. 3.174 disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992);
- n. 3.394 percepiscono l'assegno di accompagnamento (leggi 18/1981 e 508/1988).

Sempre in riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2024 risultavano:

- n. 187 ciechi (leggi 382/1970 e 138/2001);

di cui:

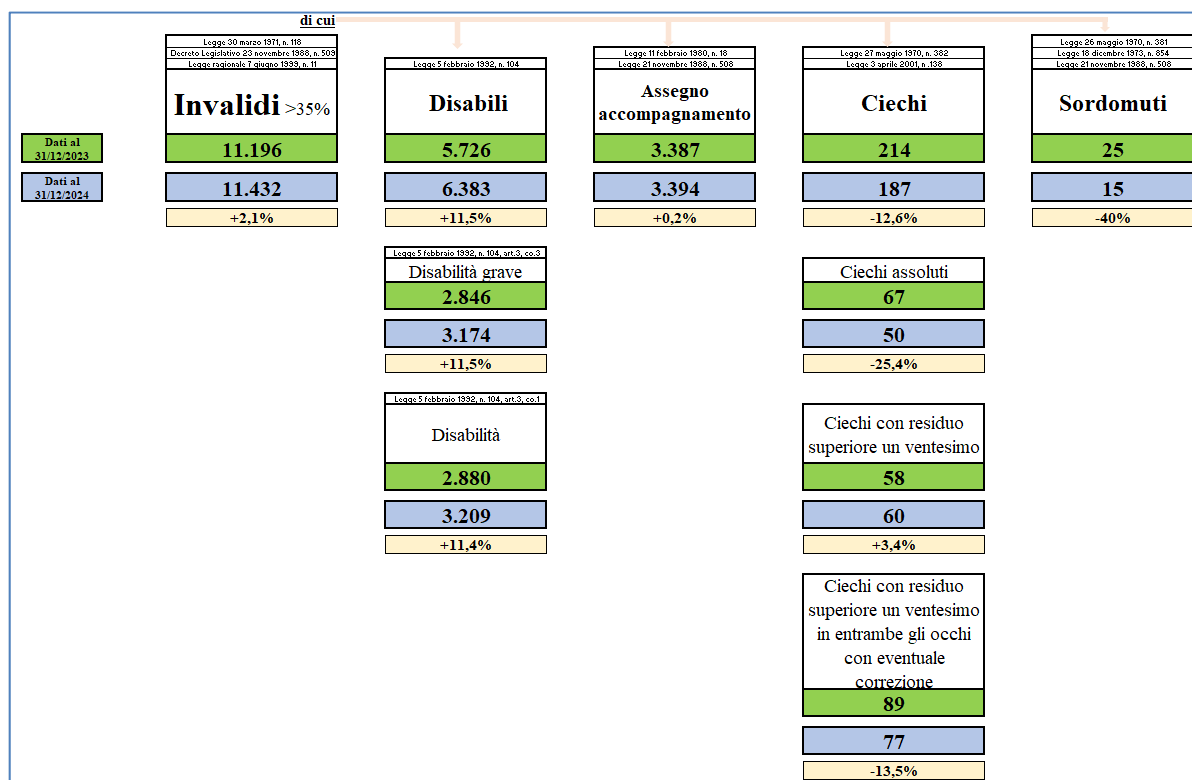
- n. 50 ciechi assoluti;
- n. 60 ciechi con residuo visivo complessivamente superiore ad un ventesimo;
- n. 77 ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Alla rilevazione puntuale del 31 dicembre 2024 risultavano:

- n. 15 sordi (leggi 381/1970, 854/1973 e 508/1988).

Si riporta di seguito una traduzione grafica dei dati finora elencati (Immagine 1) con un paragone rispetto ai dati dell'anno precedente.

Immagine 1



L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO, IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ, INVALIDITÀ E HANDICAP.

1. Il rapporto con il cittadino e l'organizzazione dell'ufficio.

La funzione del Difensore civico di Garante dei diritti di persone con disabilità comporta l'affermazione, anche in tale ambito, per i cittadini della facilità di accesso e della gratuità, garantita dal Consiglio regionale, al servizio di consulenza e supporto e mediazione.

Il Garante deve orientare tutta la sua azione nella direzione della piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Sostanzialmente, la legge regionale 17/2001 e successive modificazioni individua le funzioni di tale organo di garanzia tra le quali, particolarmente significative, le seguenti:

- la facoltà di proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
- l'accoglimento, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, di segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
- l'invito e la proposta alle pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione.

Tale organo, focalizzando l'attenzione alla tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle persone con disabilità, promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, sociale e il possibile utilizzo di servizi per le persone disabili della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con uno sguardo attento ai canali per incentivare la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

Coerentemente con il dettato normativo, il Garante partecipa o si fa promotore di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.

Si sintetizza attraverso una rappresentazione grafica, di seguito riportata, l'*iter* per l'intervento del Garante, a partire dal primo contatto del cittadino con l'Ufficio difesa civica.

Fasi Procedurali di un intervento del Garante

**FASE
DELL'INIZIATIVA**

**FASE
DELL'ISTRUTTORIA**

FASE CONCLUSIVA

**FASE
DELL'INIZIATIVA**



L'utente disabile o un familiare o un tutore o rappresentanti con libertà di forme contatta l'ufficio del Garante



0165/526081



difensore.civico@consiglio.vda.it
PEC: difensore.civico@legalmail.it





I cittadini sono stati ricevuti, durante tutto l'anno 2024, su appuntamento, nella sede di via Boniface Festaz n. 46 ad Aosta, ogni martedì e mercoledì nelle fasce orarie stabilite sia al mattino sia al pomeriggio.

Gli utenti possono comunque chiedere di fissare un appuntamento, in caso di particolari esigenze personali, anche in orari e giorni diversi.

L'attuale sede dell'ufficio si presenta priva di barriere architettoniche e dotata di tutti gli strumenti tecnologici e facilitazioni nell'accesso. L'accesso di persone disabili o fragili è diventato agevole anche per tale utenza, grazie a tutti i moderni dispositivi previsti.

Come già evidenziato nella Relazione relativa all'anno 2023, le risorse umane, messe a disposizione dal Consiglio regionale, restano immutate. L'ufficio è composto da due coadiutori, impiegati in compiti amministrativi e un funzionario (categoria D).

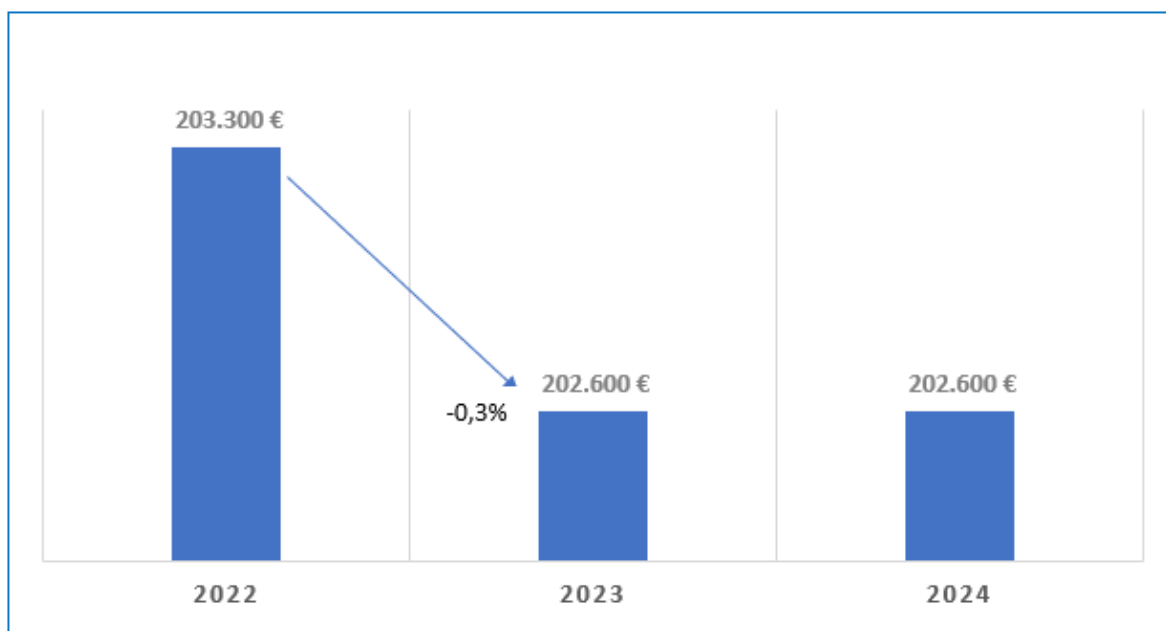
Si ribadisce la necessità, in considerazione delle molteplici funzioni svolte tra cui anche quella di garante per i diritti delle persone disabili, oggetto della presente Relazione, di ampliare le unità in servizio presso l'ufficio, almeno con un funzionario in più per garantire l'istruttoria delle pratiche e lo svolgimento delle numerose attività di cui alla l.r. 17/2001 e successive modificazioni.

Le dotazioni strumentali dell'ufficio e le risorse finanziarie sono coperte, con stanziamento annuale del Consiglio regionale.

Il bilancio assegnato copre il trattamento economico, le trasferte e le missioni del Difensore civico; i locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi; le attività di promozione e di rappresentanza; le consulenze, le traduzioni e gli incarichi.

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per l'anno 2024 per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio di difesa civica ammontano a euro 202.600.

Nel grafico sottostante è riportato lo sviluppo degli stanziamenti del bilancio dal 2022, anno di insediamento dell'attuale Difensore civico.

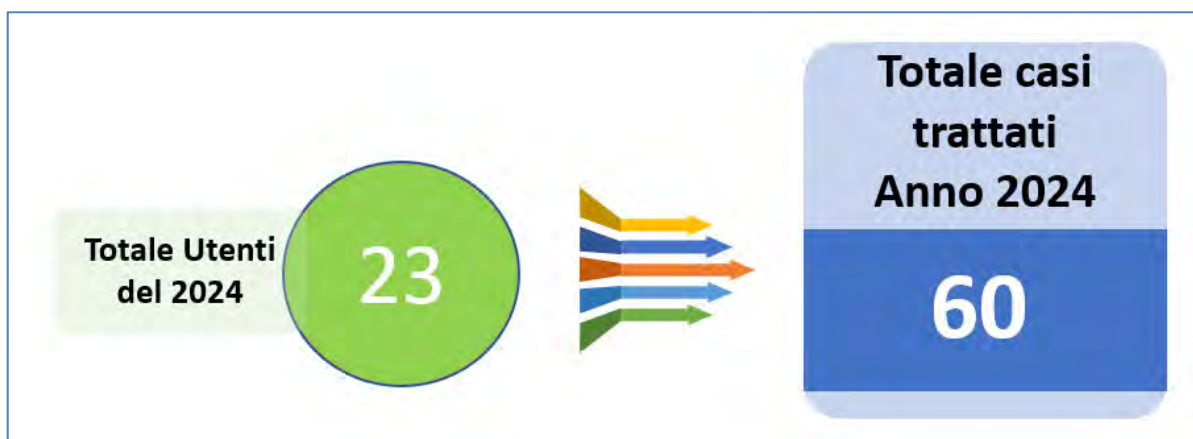


Si fa presente che la crescente digitalizzazione e diffusione di nuove tecnologie ha reso possibile, anche per questo ufficio, partecipare ad incontri istituzionali o eventi, promuovendo, laddove necessari, colloqui tramite piattaforme con enti coinvolti anche a distanza, determinando una diminuzione delle spese per le trasferte rispetto agli anni precedenti.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Gli utenti che nel corso del 2024 si sono rivolti al Garante dei diritti delle persone con disabilità sono stati 22. Oltre alle questioni presentate da questi ultimi, sono stati trattate anche le situazioni poste da 1 utente nel corso del 2023 che non avevano ottenuto un riscontro finale nello stesso anno. In totale, quindi, nel 2024, l'Ufficio del Garante ha lavorato le istanze di 23 cittadini/e che hanno esposto complessivamente 60 casi.

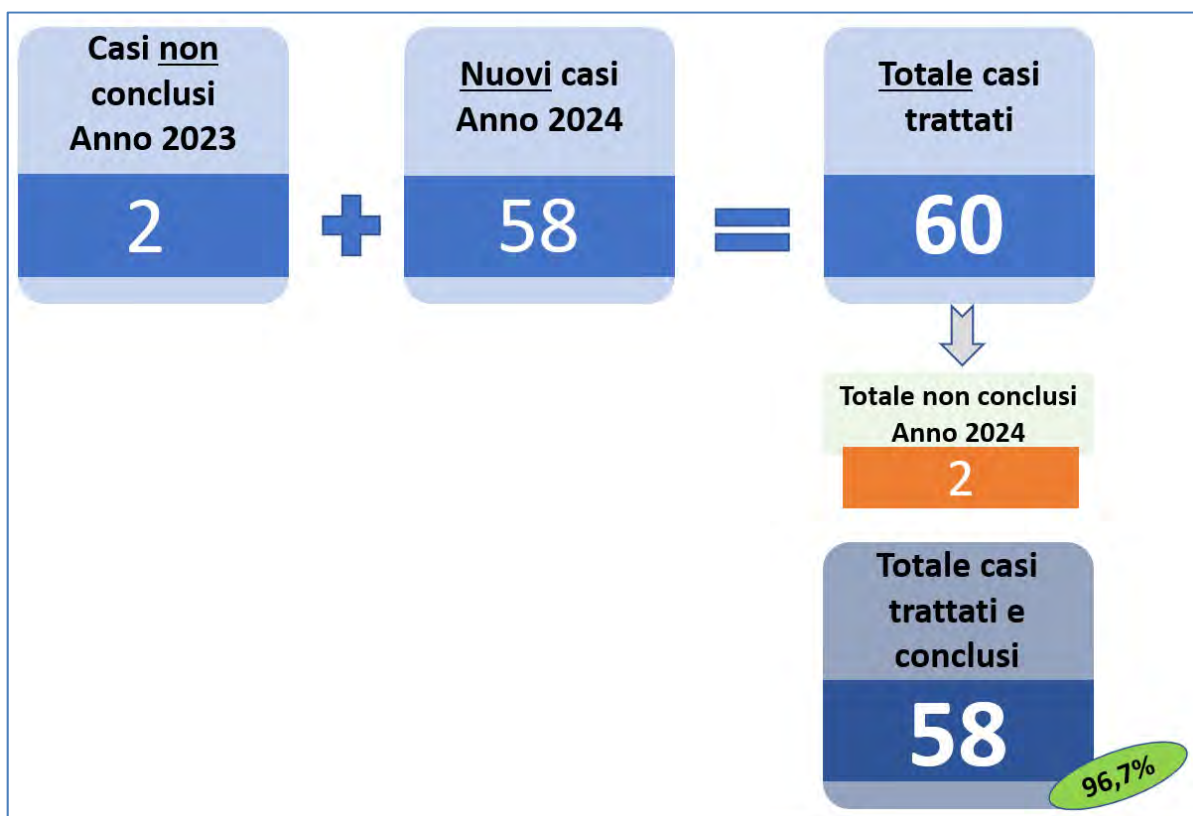
Immagine 2



L'età anagrafica media degli utenti che si sono rivolti a noi è stata, nel 2024, di 47 anni.

Dall'immagine 3, si può notare come i 60 casi trattati nel 2024 derivino da un pregresso di 2 casi del 2023, poi tutti conclusi in corso d'anno e da 58 nuovi casi del 2024 di cui, però, 2 casi non hanno ottenuto una completa conclusione entro la fine del 2024. Per questo motivo i casi totali trattati e conclusi sono stati 58.

Immagine 3



Si riporta nella successiva immagine 4, l'andamento dei casi trattati dal 2022 al 2024, con la percentuale di casi conclusi nello stesso anno di riferimento. Si può notare come vi sia sostanziale allineamento e uniformità di dati negli ultimi tre anni.

Immagine 4

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Casi ancora aperti anno precedente	0	4	2
Nuovi casi anno in corso	64	62	58
<u>Totale</u> casi trattati	64	66	60
Casi conclusi nell'anno	60 93,8%	64 97,0%	58 96,7%

Per quanto riguarda la suddivisione nei mesi dei casi posti al Garante nel 2024, si può osservare nella successiva immagine che il periodo in cui sono state presentate più tematiche sono stati i mesi di settembre e ottobre.

L'ente maggiormente coinvolto è stata la Regione ed in particolare il Dipartimento politiche sociali, seguito poi dalla Sovrintendenza agli studi.

Immagine 5

Ente	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Rava - Presidenza della Regione (Funzioni prefettizie)										1			1
Ministero della Giustizia										1			1
Agenzia delle Entrate												2	2
I.N.P.S.							1					1	2
Comune di Verrès										2			2
Azienda U.S.L. Valle d'Aosta							2						2
Rava - Dipartimento sovrintendenza agli studi - Istituzioni scolastiche		2											2
Rava - Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile									1	2			3
Comune di Aosta										3	3		6
Privati						2	2		1	1			6
Rava - Dipartimento sovrintendenza agli studi	7								1	1			9
Rava - Dipartimento politiche sociali						1	3	7	10	1			22
	7	2	0	0	0	3	8	7	13	12	3	3	58

Accorpare i dati riferiti agli enti, si può notare dall'immagine 6, come 37 casi su 60 sono inerenti a questioni aventi come destinatario la Regione che è rimasto, anche quest'anno, l'ente con il maggior numero assoluto di casi.

Nell'esercizio 2024, per la prima volta, si sono avuti anche 4 casi riguardanti le amministrazioni periferiche statali, in particolare I.N.P.S. e Agenzia Entrate.

Immagine 6

	Unités des Communes	Enti, aziende dipendenti da Regione	Azienda U.S.L.	Amm. fuori competenza	Amm. periferiche statali	Questioni tra privati	Comuni	Regione	
Anno 2024	0 (0%)	0 (0%)	2 (3,3%)	1 (1,7%)	4 (6,7%)	6 (10,0%)	10 (16,7%)	37 (61,7%)	60 (100%)
Anno 2023	3 (4,5%)	1 (1,5%)	3 (4,5%)	6 (9,1%)	0 (0%)	4 (6,1%)	17 (25,8%)	33 (48,5%)	66 (100%)
Anno 2022	0 (0,0%)	2 (3,1%)	13 (20,3%)	2 (3,1%)	0 (0%)	3 (4,7%)	4 (6,3%)	40 (62,5%)	64 (100%)

Per un’analisi ancora più approfondita, si riporta nell’immagine 7 una declinazione puntuale delle aree tematiche e delle materie affrontate nell’esercizio 2024 per i singoli casi.

Immagine 7

AREE TEMATICHE	Casi	MATERIA	Casi
Politiche sociali	23	Disabilità	18
Ordinamento	18	Rapporti istituzionali	11
Organizzazione	7	Impiego pubblico	7
Questioni tra privati	6	Obbligazioni e contratti	4
Istruzione, cultura e formazione professionale	2	Circolazione stradale	3
Sanità	2	Provvidenze economiche	3
Trasporti e viabilità	2	Assistenza socio-sanitaria	2
		Istruzione	2
		Residenza	2
		Servizi sanitari	2
		Assistenza sociale	1
		Danni	1
		Documenti e atti	1
		Lavoro subordinato	1
		Sanzioni amministrative	1
		Servizi di trasporto pubblico	1
Totale	60	Totale	60

Quanto alla distribuzione dei casi per area tematica, emerge l'area tematica che più frequentemente ha determinato l'oggetto dell'istanza ha riguardato il settore delle politiche sociali con 23 casi (38% del totale), seguito poi dall'ordinamento con 18 casi e dall'organizzazione con 7 casi. Le aree tematiche sono poi declinate nelle singole materie in cui quella maggiormente presente è stata la disabilità.

L'incrocio dei dati tra enti, aree tematiche e materie permette di ottenere quanto riportato nella successiva tabella che è la sintesi di tutto il lavoro svolto nel 2024.

Immagine 8

Casi suddivisi per Ente - Area tematica - Materia	
Regione 37	Comuni 10
Istruzione, cultura e formazione professionale 2	Ordinamento 9
Istruzione 2	Circolazione stradale 3
Ordinamento 9	Danni 1
Documenti e atti 1	Rapporti istituzionali 3
Rapporti istituzionali 7	Residenza 2
Sanzioni amministrative 1	Politiche sociali 1
Organizzazione 6	Assistenza socio-sanitaria 1
Impiego pubblico 6	
Politiche sociali 18	Azienda USL 2
Assistenza sociale 1	Sanità 2
Assistenza socio-sanitaria 1	Servizi sanitari 2
Disabilità 14	
Provvidenze economiche 2	Amministrazioni periferiche statali 4
Trasporti e viabilità 2	Politiche sociali 4
Provvidenze economiche 1	Disabilità 4
Servizi di trasporto pubblico 1	
Amministrazioni fuori competenza 1	Questioni fra privati 6
Organizzazione 1	Questioni tra privati 6
Impiego pubblico 1	Lavoro subordinato 1
	Obbligazioni e contratti 4
	Rapporti istituzionali 1
	Totale casi per Ente - Area Tematica -Materia 60

3. L'invalidità, la disabilità e l'handicap.

La complessità della legislazione in materia di disabilità rende necessario, anche nella presente relazione, soffermarsi su termini complessi quali invalidità, disabilità e handicap, richiamando l'approfondimento già curato dall'Ufficio difesa civica.

Occorre innanzitutto chiarire le differenze tra lo status di invalido civile e quello di disabile, nonché evidenziare il differente significato del termine handicap rispetto a quello di disabilità. Si rammenta, infatti che, per esempio, ai sensi della legge 104/1992, alla data del 31 dicembre 2024, gli invalidi in vita erano 11.432 di cui 6383 disabili.

Si nota, nel linguaggio comune, una sovrapposizione di termini, considerandoli a volte come sinonimi, in realtà si tratta di differenze sostanziali.

Il concetto di invalidità civile, letto alla luce del principio di solidarietà riconosciuto nella Costituzione, si traduce nel diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

L'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in materia dei mutilati e invalidi civili") individua l'invalido civile, nella persona che a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico ha difficoltà a svolgere

alcune attività semplici e quotidiane, in quanto vive una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo.

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%); può inoltre ottenere il riconoscimento dell'invalidità il minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Rientrano tra gli invalidi civili anche coloro che hanno più di 65 anni di età e non riescano ad affrontare adeguatamente compiti e funzioni semplici per persone di quella età anagrafica.

Gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi godono di benefici diversi rispetto agli invalidi civili sulla base di previsione normative specifiche.

Il differente grado di invalidità riconosciuta, oltre il 33%, può consentire l'accesso a benefici e agevolazioni.

La differenza sostanziale tra i termini disabilità ed handicap va collegata alle conseguenze di tipo relazionale che la minorazione, di grado lieve o grave, comporta.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 i cui principi sono punto di riferimento prioritario su cui fondare la legislazione in materia ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, promuovendo il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Il concetto di disabilità che deriva dalla Convenzione sta trovando idonea traduzione con recenti interventi del legislatore. La chiave di lettura più importante per definire la disabilità è l'abbandono dell'identificazione della stessa con le menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali della persona, privilegiando invece la nozione che la descrive come il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Il diritto internazionale e europeo impegna gli Stati in azioni concrete per la promozione dell'autonomia e dell'indipendenza, l'inclusione, l'accessibilità alle strutture delle persone con disabilità.

Come già richiamato, la classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.F.C.) costituisce una base scientifica per lo studio della salute e le interazioni tra contesto e individuo.

L'I.C.F. si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità.

Le menomazioni possono esprimere una condizione di salute, ma non indicano necessariamente una malattia.

Il profilo sanitario descrittivo della disabilità non è stato abbandonato. La I.F.C. traduce il termine disabilità, in un profilo personalizzato, che descrive il dato fisico, quello comportamentale e soprattutto le aree della vita in cui la persona subisce delle limitazioni.

Non bisogna dimenticare che la Convenzione responsabilizza gli Stati e la società, chiedendo un completo cambiamento di prospettiva; l'ambiente e i contesti devono adeguarsi alle esigenze delle persone fragili, non il contrario.

La legge quadro 104/1992 utilizza ancora il termine “persona in situazione di handicap”, in un’ottica molto diversa da quella della Convenzione. L’handicap è la conseguenza della disabilità, vale a dire il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato ovvero l’impedimento al godimento dei propri diritti.

La legge 104/1992 declina due condizioni di svantaggio:

- la persona con “handicap lieve” che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare per l’individuo emarginazione o svantaggio sociale (art. 3, comma 1);
- la persona con “handicap grave” che si concretizza quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (articolo 3, comma 3).

Tuttavia, il decreto legislativo 62/2024, attuativo della legge delega in materia di disabilità, legge 227/2021, ha modificato proprio l’articolo 3 della legge 104/1992, introducendo la seguente definizione: “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Come già segnalato, soprattutto per giungere all’applicazione delle disposizioni sulla valutazione di base sarà necessario un certo margine di tempo che, verosimilmente, riguarderà il biennio 2025/2026. Infatti, il succitato d.lgs. 62/2024 determina la concentrazione di tutte le valutazioni di base in un procedimento unitario, possibilmente con un’analisi che duri per una sola seduta.

Le certificazioni di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap sono affidate ad apposite Commissioni Mediche; nella nostra Regione, per tali certificazioni, si presenta istanza alle commissioni mediche dell’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Si possono presentare situazioni di coesistenza accertata delle due condizioni oppure il riconoscimento della sola invalidità civile o della sola disabilità.

Si rammenta che, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509), se le condizioni di salute lo permettono, non è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa, neppure al cittadino cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile e la situazione di handicap grave. È possibile mantenere il proprio posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego.

Diverse sono gli effetti anche in termini di prestazioni conseguibili:

- l'invalido civile può essere titolare di agevolazioni economiche come quello tra l'altro dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento. Quest'ultima prestazione è erogata in favore dei soggetti ai quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 11 febbraio 1980, n.18);
- la disabilità consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi secondo la disciplina di legge.

Si richiamano le schede di sintesi, allegate alla presente Relazione dello studio dell'Ufficio difesa civica, con un'interessante ricognizione, sulla base della vigente normativa statale, della condizione di disabilità, evidenziando i benefici fiscali, le pensioni previdenziali, le agevolazioni lavorative, il ruolo dei servizi sociali, dell'istruzione, della *disability card* e altro.

Si segnala che ogni dettagliata informazione, utile all'utenza, può comunque essere reperita attraverso i seguenti link dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.A.I.L.:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/agevolazioni-disabili>;
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita>;
- <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl2-opuscoli-reinserimento-integrazione-disabili-lavoro-2022.html>.

L'invalidità civile è descritta sulla base dei diritti riconosciuti e delle prestazioni e benefici accessibili.

Per completezza, si fa presente, infine, che l'erogazione di provvidenze economiche, per le categorie di persone disabili, svantaggiate o invalide, compete invece all'I.N.P.S. Ogni informazione sul punto è reperibile sul sito dell'I.N.P.S.: <https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita/per-disabili-invalidi-inabili.html>.

Infine, bisogna ricordare che, come evidenziato nell'Allegato 2, l'invalidità non comporta per tutti l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni, indennità di

accompagnamento). Solo se la minorazione dell'invalido civile è superiore ad una certa percentuale e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale, come riportato sul sito dell'Ente è possibile ottenere provvidenze economiche. La pensione di inabilità civile è concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età, essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione è trasformata in assegno sociale. L'assegnazione mensile di assistenza spetta invece agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.

Si conclude richiamando una novità introdotta dal d.lgs. 62/2024 che concerne gli anziani cioè coloro che superano i 70 anni. Le disposizioni sulla disabilità vanno lette insieme con il decreto legislativo 15 marzo 2024 *“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”*. L'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 62/2024 dispone che la valutazione di base “si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno di età”. Quindi le persone anziane potrebbero giungere attraverso valutazione multidisciplinari specifiche per anziani all'erogazione di provvidenze assistenziali e all'eventuale concessione di indennità di accompagnamento.

4. Le attività divulgative in materia di disabilità.

Le funzioni descritte dall'articolo 2quiquies (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità) prevedono tra l'altro di realizzare iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità concernenti le funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Com'è noto, riveste un significato importante il 3 dicembre di ogni anno “la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, istituita nel 1992 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). Tale giornata rappresenta un'occasione per promuovere la consapevolezza e l'impegno volto a garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

Per l'anno 2024, l'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali ha proposto una serie di eventi dedicati alla disabilità, occasione di confronto, inclusione nonché di raccolta di testimonianze concrete. Tali eventi si sono svolti tra il 25 ottobre e il 6 dicembre 2024 per dare un messaggio di centralità del tema da non identificare nella sola giornata del 3 dicembre.

La Garante ha partecipato, già a partire dall'estate del 2024, ai tavoli coordinati dalla Struttura invalidità civile e interventi per la disabilità, per poter proporre un intervento nell'ambito di tale iniziativa.

Il programma delle iniziative è stato organizzato dalla Struttura invalidità civile e interventi per la disabilità del Dipartimento Politiche sociali, in collaborazione con l'Unità di valutazione multidimensionale della disabilità (UVMDi), con il fattivo coinvolgimento della Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dei competenti Dipartimenti e Strutture dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e dell'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

All'interno di tale contesto, il Difensore civico della Valle d'Aosta, nelle sue funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, ha aderito agli eventi organizzando un convegno dal titolo "Per un mondo più accessibile. Riflessioni sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche e non solo", in data 12 novembre 2024 presso la sala delle Conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori ad Aosta.

L'iniziativa si è concentrata sul tema dell'accessibilità intesa non solo come abbattimento delle barriere architettoniche, ma più in generale come facilità di accesso al mondo per favorire una piena partecipazione alla vita sociale, civile e di comunità.

Sono intervenuti: Graziella Arnod del Dipartimento regionale politiche sociali, per descrivere sinteticamente contributi e diritti riconosciuti anche dal legislatore regionale alle persone con disabilità; Sandro Glarey, Coordinatore del Dipartimento regionale infrastrutture e viabilità, per fare il punto sulle barriere architettoniche nell'ambito delle infrastrutture e degli interventi regionali; Camillo Dujany, Sindaco di Châtillon in rappresentanza del Celva, per illustrare la normativa urbanistica e i piani di eliminazione delle barriere architettoniche; Marta Salvadori, referente dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte, per presentare le agevolazioni in favore dei disabili; Stefania Vincenzetti e Orazio Giovanni Giuffrida, avvocati del foro di Aosta, che si sono soffermati sulle difficoltà interpretative e il ruolo dell'avvocato. Vi saranno poi le testimonianze di Renato Ramolivaz, Presidente dell'Associazione italiana sclerosi multipla, e la presentazione del progetto Sensi, tecnologia per l'autonomia, da parte di Luigi Giunta, Presidente dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e di Simone Agrestini, Presidente della Cooperativa sociale "C'era l'Acca".

Gli interventi, con linguaggi diversi, hanno evidenziato l'impegno profuso da tutti gli enti e dal Terzo settore, dimostrato in particolare dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta che dagli anni ottanta investe risorse rilevanti per le persone disabili e gli invalidi civili.

L'avvocato Orazio Giuffrida ha illustrato la funzione dell'avvocato nel collaborare con i cittadini portatori di interessi di soggetti disabili al fine di eliminare le barriere architettoniche

nei condomini. In particolare, dopo aver chiarito cosa intende il diritto per barriere architettoniche, ha sintetizzato le procedure da seguire all'interno del condominio per ottenere le autorizzazioni necessarie alla rimozione delle situazioni che creano ostacolo alla libertà di movimento dei condomini disabili, approfondendo concetti quali la visitabilità, accessibilità e adattabilità dei luoghi privati e pubblici.

Ha poi evidenziato che in molti casi l'avvocato può avere importanti funzioni di mediazione e di supporto prima di ogni iniziativa all'interno del condominio al fine di agevolare il rapporto con tutti i condomini ed avviare il corretto *iter* per ottenere una valida delibera condominiale, illustrando modalità di convocazione dell'assemblea, maggioranze richieste per deliberare e criteri di ripartizione delle spese.

L'avvocato Stefania Vincenzetti ha ricordato l'evoluzione della normativa sulla disabilità negli ultimi 70 anni. Si è passati da semplici raccomandazioni, in gran parte ignorate o non applicate da cittadini e pubbliche amministrazioni, a vere e proprie leggi accompagnate da direttive europee e convenzioni internazionali. La materia è assunta a dignità di legge, mentre solo qualche anno fa le norme non erano sentite come vincolanti, ma vissute appunto quali raccomandazioni.

Hanno destato grande interesse anche lo sviluppo delle tecnologie da mettere a disposizione delle persone disabili. Il Sindaco Camillo Dujany ha rappresentato l'introduzione nel Castello Gamba di Châtillon di un app che attraverso il semplice uso del proprio cellulare consente anche a disabili gravi una visita basata su esperienze tattili e acustiche con un certo grado di autonomia. L'app guida tutti i visitatori nell'accesso al Castello e nell'illustrazione di opere d'arte.

Come già avvenuto nel 2023, affrontando il tema delle barriere architettoniche anche dal punto di vista degli enti locali, l'ing. Dujany ha evidenziato come sia importante comprendere, già in fase di progettazione, le esigenze sottese alla richiesta di abbattimento di una barriera architettonica. Chi progetta spesso si focalizza su disabilità fisiche più che su altre disabilità, quindi è possibile che la progettazione possa non combaciare con il bisogno, non emerso compiutamente. Nell'anno 2024, gli enti locali hanno presentato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), come previsto dalla deliberazione 27 novembre 2023, n. 142 recante "Approvazione delle linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32, comma 21, e dell'avviso rivolto ai comuni valdostani per l'accesso ai relativi finanziamenti". I Comuni, uniformandosi ai principi, della Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità del 2006, sono un'importante motore nell'opera di superamento delle barriere architettoniche, in quanto detentori di un patrimonio edilizio e

infrastrutturale che ospita servizi, spazi pubblici e luoghi di lavoro, nonché i principali interlocutori per la presentazione e realizzazione di tali Piani.

I P.E.B.A., come correttamente evidenziato nelle linee guida, “rappresentano una sfida culturale che interroga tutti ed ognuno, i cittadini e chi li rappresenta, (...) l’adeguamento degli spazi alle necessità, e perché no, ai desideri, di chi lo occupa e lo vive”.

Il Presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti L. Giunta si è soffermato invece sull’evoluzione tecnologica che è ora in grado di offrire strumenti per proporre soluzioni alternative e dare opportunità di partecipazione e autonomia a persone prima escluse, ha quindi illustrato il progetto Sperimentazione esperienze linguaggi e incontri (Sensi). L’obiettivo del progetto, visibile sul sito www.sensivalled’aosta.it è quello di avviare una sperimentazione, diffusa sul territorio valdostano, di una tecnologia che, attraverso una specifica applicazione e connessi codici QR evoluti, è in grado di fornire informazioni utili o indicazioni per l’orientamento, offrendo così un valido supporto alle persone con disabilità sensoriali o intellettive. Si rammenta, infatti, anche in tale occasione, che l’ambiente può favorire la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di uguaglianza con gli altri.

Il progetto Sensi genera nuove opportunità di fruizione di contenuti, semplicità di accesso ai dati, veicolazione di testi e numeri in modalità facilmente percepibili da ogni persona.

In questa prima fase dell’attività sono messi a disposizione contenuti che possono essere letti, ascoltati fruiti in LIS, ma in prospettiva, l’applicazione potrà essere implementata anche per rispondere ad altre esigenze attraverso la realizzazione e la pubblicazione di contenuti offerti in formato CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa), oppure contenuti di facile lettura e indicazioni su percorsi maggiormente accessibili. Alla sperimentazione partecipano attivamente gruppi di persone con disabilità sensoriale così da permettere un’efficace progressione del progetto.

Si riporta di seguito la locandina relativa all’iniziativa del 12 novembre 2024 di questo Ufficio dal titolo “Per un mondo più accessibile - Riflessioni sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche e non solo”.



GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

PER UN MONDO PIÙ ACCESSIBILE
Riflessioni sul tema dell'abbattimento
delle barriere architettoniche e non solo

Martedì 12 novembre 2024, dalle ore 10 alle ore 13

Aosta, Biblioteca regionale Bruno Salvadori
Sala conferenze, Via Torre del Lebbroso 2



Il convegno verterà sul tema dell'accessibilità intesa non solo come abbattimento delle barriere architettoniche ma più in generale come facilità di accesso al mondo per favorire una piena partecipazione alla vita sociale, civile e di comunità.

Intervengono:

- **Graziella Arnod**, Dipartimento politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta, Ufficio assistenza economica
Contributi e diritti delle persone con disabilità
- **Sandro Glarey**, Coordinatore del Dipartimento infrastrutture e viabilità della Regione autonoma Valle d'Aosta
Le barriere architettoniche nell'ambito delle infrastrutture e degli interventi regionali
- **Camillo Dujany**, Sindaco di Châtillon in rappresentanza del CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta)
La normativa urbanistica e i piani di eliminazione delle barriere architettoniche
- **Marta Salvadori**, referente Agenzia Entrate del Piemonte per le agevolazioni in favore dei disabili
Le agevolazioni fiscali
- **Stefania Vincenzetti e Orazio Giovanni Giuffrida**, Avvocati del foro di Aosta
Le difficoltà interpretative: il ruolo dell'avvocato
- **Renato Ramolivaz**, Presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM)
Esempi, testimonianze e riflessioni
- **Luigi Giunta**, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e
Simone Agrestini, Presidente Società Cooperativa Sociale C'era l'Acca
Co-progettazione progetto SENSI, Tecnologia per l'autonomia

Moderà: Adele Squillaci, Difensore civico - Garante dei diritti delle persone con disabilità

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

La Garante ha inoltre preso parte ad uno degli incontri organizzati dall'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali, in data 28 novembre 2024, presso la sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale ad Aosta sul tema "i diritti delle persone con disabilità, legge delega in materia di disabilità e decreti attuativi: la riforma in atto".

Il Comitato 162 Aosta che aggrega un gruppo di famiglie che si misurano quotidianamente con la disabilità, unitamente all'Assessorato ha organizzato questo approfondimento per illustrare la portata storica della trasformazione di prospettiva, apportata all'ordinamento del settore della disabilità dalla legge delega n. 227 del 2021 e dai conseguenti decreti attuativi d.lgs. 20/2024 e d.lgs. 62/2024.

La riforma, in linea con la Convenzione O.N.U. del 2006, partendo dalla definizione della persona con disabilità quale cittadino portatore di diritti al pari degli altri, oltre a ridefinire i processi di valutazione iniziale e multimediale, individua nel progetto di vita personalizzato e partecipato lo strumento per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Hanno cercato di offrire una sintesi ragionata di questi importanti provvedimenti e delle loro evoluzioni Daniele Piccione, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, Professore di Diritto costituzionale e disabilità nell'Università di Parma, Coordinatore della Commissione di studio redigente gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge di delega in materia di disabilità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Ciro Tarantino, professore di Sociologia del diritto presso l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, dove insegna Sociologia della disabilità, altresì componente della Commissione di studio redigente gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge di delega in materia di disabilità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il focus degli interventi è stato una riflessione sulla legge delega in materia di disabilità con docenti che hanno contribuito attivamente all'estensione dei provvedimenti.

L'amministrazione regionale si è già attivata per recepire e attuare le novità introdotte dai decreti attuativi, con un tavolo di lavoro sulla revisione della legge regionale 14 del 2008 sul sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità che coinvolge anche le associazioni e il territorio. La priorità è dare centralità alla persona, rendendo i progetti di vita sempre più rispondenti ai bisogni e alle aspettative di ognuno.

Il Difensore civico, in funzione di Garante dei diritti delle persone con disabilità, è intervenuto per soffermarsi sulle funzioni dell'organo di garanzia, dedicando particolare attenzione nel richiamare le competenze riconosciute dall'articolo 2quinquies, rubricato (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità). L'Ufficio difesa civica ha inoltre

effettuato una ricognizione inerente le leggi regionali che prevedono già una figura di Garante a tutela delle persone con disabilità.

Il prof. Tarantino e il prof. Piccione, oltre a spiegare l'importanza del d.lgs. 62/2024 per l'introduzione di novità rilevanti sotto il profilo delle definizioni e dei termini da usare, nonché dei nuovi procedimenti basati sulla valutazione di base e il progetto di vita, si sono soffermati sul decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che ha istituito l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organo collegiale composto da tre membri: il presidente e due componenti nominati dai Presidenti della Camera e del Senato.

I relatori convergono sul passo avanti significativo compiuto nella protezione e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità in Italia. È affidato il compito alla nuova Autorità Garante nazionale di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta, assicurando che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti e libertà fondamentali, operando in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e ne promuove l'effettivo godimento;
- riceve le segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, e svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e i rapporti di collaborazione con i Garanti e gli altri organismi pubblici in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità ed effettua le visite agli istituti penitenziari;
- agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- verifica l'esistenza di discriminazioni ed emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate;
- con riferimento alle barriere architettoniche o sensoriali può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuoverle, vigilando sull'avanzamento. Nei casi di urgenza, può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l'adozione di misure provvisorie.

Nel mese di luglio del 2024, il Consiglio della Valle ha modificato nuovamente la legge regionale 17/2001 con particolare riguardo alle funzioni di Garante per i diritti delle persone con disabilità. Dalle relazioni in aula sulle modifiche emerge che l'intento è stato quello di ottimizzare il funzionamento dell'organo di garanzia, dando maggiore coerenza e integrazione con le funzioni che già caratterizzano l'istituto della Difesa civica regionale. Il principio di solidarietà trova una corrispondenza nell'istituzione del Garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, figura centrale nel dare attuazione alle norme che tutelano i diritti di tutte le persone, senza discriminazioni. Il Garante ha infatti il compito di verificare a livello regionale la piena attuazione delle normative a garanzia dei diritti riconosciuti ai disabili. È stata inoltre prevista una disposizione per l'assegnazione di un funzionario assunto a tempo indeterminato proprio nell'esercizio della funzione in esame.

L'articolo 2quiquies della l.r. 17/2001 e s.m.i. è stato modificato dalla legge 16 luglio 2024, n. 10, sottolineando nella declinazione delle competenze il ruolo del Garante da un lato di promozione dei diritti dei disabili e l'affermazione del pieno rispetto della loro dignità umana e dei diritti di libertà nonché dell'autonomia e piena inclusione della persona con disabilità, dall'altro di proposta anche alle amministrazioni di adozione di competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una più ampia tutela delle persone fragili. È stato attenuato, coerentemente con le altre funzioni svolte, il compito di vigilanza del Garante che avrebbe richiesto personale specializzato in eventuali ispezioni.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

La presente Relazione riguarda i casi trattati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Si fa presente, innanzitutto, che nell'anno in esame non sono state evidenziate né si è venuti a conoscenza di discriminazioni per le persone disabili nell'accesso ai servizi.

I colloqui con le persone disabili o con i loro *caregiver* testimoniano invece un bisogno di confronto e ascolto. Talvolta il vissuto doloroso di questi cittadini trova nell'Ufficio difesa civica una valvola di sfogo, nonostante la professionalità dei referenti dei servizi sociali non sia messa in discussione.

Si tratta probabilmente del desiderio di un interlocutore con caratteristiche diverse.

Il confronto di questo Ufficio con i servizi sociali restituisce, ad onor del vero, un'immagine positiva dei servizi sociali.

In alcune occasioni è emerso che per genitori di adulti disabili risulta difficile aderire a progetti nuovi, in quanto non è facile con il passare degli anni immaginare un futuro dei propri figli da soli e a volte le idee su un tema così delicato sono distanti anche all'interno di una coppia.

Spesso la domanda rivolta alla Garante riguarda proprio le possibilità normativamente previste di regolare la posizione di figli disabili, quando i genitori non ci saranno più. Le ipotesi previste dalla legge regionale 112 del 22 giugno 2016 recante "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*" richiedono ancora l'impegno dei familiari per abbracciare un progetto di vita e creare una rete intorno al disabile che gli consenta un certo grado di autonomia.

La richiesta a questo Ufficio è di confronto sulle specifiche tutele per le persone con grave disabilità, quando viene meno il sostegno familiare.

Spesso si consiglia a tale utenza per l'importanza delle scelte da compiersi di rapportarsi anche con un avvocato di fiducia.

Ad ogni buon fine la legge promuove l'integrazione tra pubblico e privato nel reperimento delle risorse, coinvolgendo le regioni, gli enti locali, organismi del Terzo settore e soggetti privati che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, nonché delle stesse famiglie per realizzare proprio gli obiettivi fissati dalla legge. Infatti non si tratta solamente di mirare al soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ma di valorizzare le competenze delle persone fragili verso l'autonomia senza genitori e di promuovere la loro inclusione sociale.

Passando ai casi trattati nel 2024, in riferimento all'anno in esame il riscontro delle pubbliche amministrazioni coinvolte è stato puntuale rispetto alle istanze degli utenti.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227 “*Delega in materia di disabilità*”, ha profondamente rinnovato, già a partire dal triennio 2026-2024 la definizione e l’accertamento della disabilità.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e partecipato” rappresenta un importante tassello nel processo di riforma della materia della disabilità.

L’impegno delle strutture dell’Assessorato salute, sanità e politiche sociale, ma anche il rafforzarsi delle azioni sinergiche con le associazioni di genitori, molte delle quali unite nel Coordinamento Disabili Valle d’Aosta (Co.Di.VdA), aiutano a lavorare, con un positivo incremento anche nell’anno 2024, sulla piena inclusione e interventi per percorsi verso l’autonomia e l’indipendenza.

Tutta la riforma della materia, non dimenticando i principi riconosciuti dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” del 2006, si concentra sull’obiettivo irrinunciabile della dignità delle persone con disabilità.

Le novità introdotte dai decreti attuativi della riforma sulla disabilità richiedono del tempo per applicare i nuovi istituti con particolare riguardo alla valutazione di base sulla quale si costruisce una nuova percezione della disabilità, coerentemente con i principi della Convenzione O.N.U. del 2006. La disabilità è vista come il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere ambientali e comportamentali, richiedendo necessariamente e, in tempi brevi, una stretta e continua collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, quali cooperative, associazioni, fondazioni e enti ecclesiastici.

Occorre continuare nell’opera di sensibilizzazione di tutti i contesti anche quelli di intrattenimento e tempo libero per promuovere l’autonomia dei disabili nello svolgimento di alcune attività.

L’Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali sta anticipando già da alcuni anni l’attuazione di principi sanciti dalla succitata Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e sta curando i progetti di vita di 160 persone.

Il progetto di vita di ogni persona con disabilità vede l’apporto di molti attori per soddisfare le esigenze e le aspirazioni della persona e la partecipazione in tutti gli ambiti della vita, con un impegno costante delle pubbliche amministrazioni nel garantire ai disabili, al pari degli altri cittadini, l’esercizio dei diritti sociali e civili, soprattutto laddove queste persone si trovino in situazioni di isolamento dovute a barriere architettoniche. Non è un cammino facile, l’obiettivo dell’amministrazione regionale e di alcune famiglie sarebbe la deistituzionalizzazione dei disabili adulti, ma l’*iter* è ancora lungo per creare le condizioni per una vita autonoma, considerata anche l’eterogeneità e la specificità di ogni disabilità.

Si è lavorato anche nel 2024 per l'inserimento nel contesto lavorativo di persone in condizioni svantaggiate, considerati i dati riportati nella presente Relazione anche in materia di collocamento mirato in cui 508 persone risultano avere avuto delle *chances*, con una prevalenza di invalidi civili.

Il dato per l'anno 2024 per l'assunzione di disabili, con contratti a tempo determinato, è invece di 115 unità. I centri per l'impiego dei disabili hanno formato figure utili all'inserimento lavorativo, ma molto ancora deve essere fatto soprattutto nell'ambiente di lavoro dove opera il disabile.

Molte pubbliche amministrazioni, compresa la Regione autonoma Valle d'Aosta, hanno invece attivato il *disability manager*. Il d.lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 “*Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227*” introduce infatti nelle pubbliche amministrazioni un responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro.

La ratio di tale novità introdotta dal succitato d.lgs. 222/2023, attuativo della riforma della disabilità avviata con la legge delega 227/2021, è facilitare l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, incoraggiando ogni iniziativa di integrazione e creando le condizioni per valorizzare le diversità, eliminando ogni situazione di partenza non paritaria, colmando quei gap che non consentirebbero pari opportunità di crescita.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha istituito tale figura con la deliberazione n. 388 del 15 aprile 2024 “Individuazione, ai sensi del d.lgs. 165/2001, del dirigente responsabile dell'ufficio del *disability manager* e declinazione delle relative funzioni”.

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede la nomina del *disability manager*, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

Il *disability manager* deve, tra l'altro, verificare l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e difficoltà di integrazione. È affidata a questa figura anche la cura dei rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato.

Già nel 2024 sono state individuate due dipendenti a tempo indeterminato che hanno partecipato al corso formativo qualificante per *disability manager* conseguendo la qualifica di “responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (*Disability manager*)”.

Il *disability manager* del Coordinamento del Dipartimento personale e organizzazione ha già segnalato alcune questioni quali l'individuazione di un posto destinato ai dipendenti disabili nel parcheggio di via Boniface Festaz in Aosta e il miglioramento dell'accesso al Salone Maria

Ida Viglino del Palazzo regionale che hanno avuto una pronta risoluzione. Si sta procedendo anche con alcuni colloqui con dipendenti disabili sia sulla base di un'iniziativa dell'ufficio sia su richiesta degli interessati. Ci si sente di suggerire per tutti gli enti che operano nel territorio della Regione di ipotizzare il *disability manager* quale figura dedicata che non si vada a sommare con altre mansioni riconosciute ai medesimi dipendenti. Svolgere funzioni di facilitazione e di mediazione per accompagnare il disabile e il datore di lavoro per garantire condizioni di lavoro ottimale per entrambi i soggetti non è facile e richiede prima di tutto del tempo da dedicare esclusivamente a tali compiti.

Il personale regionale con qualifica di *disability manager* si incontra quando possibile con i *disability manager* del comune di Aosta, dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz di Aosta per proficui confronti.

In termini generali invece la Garante conferma anche per l'anno 2024 la prontezza delle pubbliche amministrazioni nel dare riscontro alle istanze dei cittadini. In alcuni casi gli utenti non si sentono compresi dalle pubbliche amministrazioni, ma occorre considerare che è impossibile immaginare una soluzione, soprattutto rispetto ai progetti di vita, che guardi al futuro di un disabile adulto, soddisfacendo tutte le esigenze. Altre volte le persone disabili fanno anche riferimento ad una comunicazione poco efficace, a loro dire, di referenti di enti che interpellati riferiscono invece di aver ricevuto più volte i cittadini desiderosi di informazioni e di aver attuato la normativa prevista dai rispettivi settori.

Come facilmente intuibile, per tutti i nuclei familiari che vivono la disabilità, i temi affrontati nei colloqui vertono spesso sulla salute, sulle tempistiche delle commissioni mediche nell'accertamento di invalidità civile, sugli esami e sulle visite effettuate con un certo ritardo. Alcune sollecitazioni sono pervenute anche rispetto al percorso scolastico. Qualche famiglia ha lamentato di non sentirsi sempre compresa e di dover affrontare cambiamenti non facili negli anni degli operatori a sostegno del minore disabile. La Sovrintendenza agli studi congiuntamente alle istituzioni scolastiche coinvolte assicura che i minori sono seguiti con attenzione e nel rispetto della legislazione scolastica che deve tuttavia tenere conto delle disponibilità in bilancio e della gravità del disabile.

Nel corso dei lavori della settimana della disabilità nel dicembre 2024, ci si è soffermati sul tema dell'autonomia, apprendendo di alcuni progetti realizzati in tal senso in Valle d'Aosta, attraverso l'azione congiunta di operatori dei servizi sociali, del personale di cooperative e dei familiari, con toccanti testimonianze delle persone con disabilità.

L'obiettivo emerso anche nel 2024 è l'eliminazione di barriere negli edifici pubblici, previsti già nella legge del 28 febbraio 1986, n. 41 "*Regolamento recante norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni*".

La progettazione acquista un'importante finalità sociale: l'ente locale si deve orientare sempre più nel senso di curare gli spazi per garantire il diritto di tutti di fruirne.

L'adeguamento degli spazi e edifici pubblici per l'utilizzo anche da parte delle persone fragili della società è una sfida culturale per tutti, raccolta per ora solo in parte.

Molto complesso resta, invece, l'ambizioso obiettivo di adeguamento degli edifici privati. In effetti è stata solo parziale l'applicazione, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*". L'ostacolo maggiore è rappresentato da un generale rincaro dei prezzi e dall'inflazione. Occorre innanzitutto progettare, guardando al bisogno della persona fragile e realizzando opere fruibili da disabili non solo fisici.

Si richiama ancora una volta per comprendere la modalità di attuazione di ogni intervento la Dichiarazione di Stoccolma, approvata il 9 maggio 2004 dall'Assemblea annuale dell'Istituto Europeo per il Design e la Disabilità (EIDD). La progettazione deve partire dall'intenzione di attuare i temi dell'inclusione sociale, della diversità e dell'uguaglianza tra individui, nell'ideare edifici pubblici e privati. Il *Design for all* considera la diversità tra gli individui come una risorsa, in base ai principi della progettazione universale, garantendo un approccio e un uso dello spazio equo e accessibile da chiunque.

Questa filosofia mette al centro una metodologia di progettazione in grado di superare il concetto di "uomo standard", un'astrazione che raramente si riscontra nella vita quotidiana, per affermare invece la diversità e la necessità di inclusione. Ogni progetto deve in altri termini orientarsi verso la soddisfazione di un orientamento volto alla soddisfazione di un'utenza sempre più estesa, senza discriminazioni tra bambini e anziani, tra normodotati e diversamente abili.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – Elenco attività complementari.	93
ALLEGATO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.	98
ALLEGATO 3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	102
ALLEGATO 4 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	103
ALLEGATO 5 – Comuni valdostani convenzionati.	104
ALLEGATO 6 – nités des Communes valdôtaines.	109
ALLEGATO 7 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	110
ALLEGATO 8 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	111
ALLEGATO 9 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.	112
ALLEGATO 10 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.	113
ALLEGATO 11 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	114
ALLEGATO 12 – Questioni tra privati.	115
ALLEGATO 13 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	116

ALLEGATO 1 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro con gli studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (IsilTep) di Verrès, classi 2A AFM, 2A e 2B SSN, 2A L, 2A T, 2A LES, 2A e 2B INF, 2A ELE e 2C INF, 2A SSAS, sul tema “Bullismo e Cyberbullismo” con particolare riferimento a tutte e quattro le funzioni del Difensore civico valdostano, organizzato nell'ambito del “Piano Corresponsabilità educativa&Legalità - Settimane della legalità e della cittadinanza Bassa Valle” – Verrès, 26 febbraio 2024;
- Invio copie *ex lege* della *Relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità nell'anno 2023* al Presidente del Consiglio della Valle, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nonché al Presidente della Regione – Aosta, 11 aprile 2024;
- Intervista, via videochiamata, ai fini di una ricerca accademica su “Citizen voice transparency” condotta da Rebecca Adeline Evian Kirley del Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano – Aosta / Milano, 2 maggio 2024;
- Intervista per la pagina social del Consiglio della Valle – Aosta, 27 giugno 2024;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione sull'attività svolta in qualità di Garante delle persone con disabilità nell'anno 2023* anche per quanto attiene le funzioni di Difensore civico, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 28 giugno 2024;
- Intervista di RAI 3 – *Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2023 – Aosta, 28 giugno 2024;
- Diffusione del comunicato stampa “Presentata l'attività 2023 della Difensora civica Adele Squillaci” – Aosta, 1° luglio 2024;
- Diffusione del comunicato stampa “Per un mondo più accessibile: riflessioni sul tema il 12 novembre alla Biblioteca regionale” – Aosta, 12 novembre 2024;
- Incontro con gli studenti dell'Uni3-Châtillon, anno accademico 2024-2025 – Châtillon, 5 dicembre 2024.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Incontri di lavoro, in modalità telematica, con referenti della Società Joint s.r.l. ai fini di un'implementazione del programma in uso presso l'Ufficio di difesa civica valdostana – Aosta, 8 gennaio, 12 febbraio, 4 e 11 marzo, 8 aprile, 24 giugno, 12 agosto, 19 settembre e 2 dicembre 2024;
- Incontro di lavoro con la Dirigente della Struttura regionale Politiche per l'inclusione lavorativa del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Anna Maria Poppa – Aosta, 12 gennaio 2024;
- Incontri di lavoro per la definizione del Regolamento sul trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 17/2001, inoltrato al Garante della privacy – Aosta, 6 febbraio, 13 maggio, 21 giugno e 6 novembre 2024;
- Incontro di lavoro con la Dirigente della Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità, Gabriella Furfaro, e con l'Assistente sociale, Simona Gamba – Saint-Christophe, 19 marzo 2024;
- Incontro con il Presidente del Consiglio della Valle, Alberto Bertin – Aosta, 2 maggio 2024;
- Partecipazione con il personale dell'Ufficio di Difesa civica valdostana alla prima e seconda giornata del “Corso di formazione sull'attuazione della normativa in materia di privacy, anticorruzione e trasparenza” – Aosta, 3 giugno e 23 settembre 2024;
- Colloquio telefonico con il Presidente dell'Uni3-Châtillon, Salvatore Lo Cicero, ai fini dell'organizzazione di un incontro con gli studenti frequentanti l'anno accademico 2024-2025 – Aosta / Châtillon, 6 giugno 2024;
- Audizione della Difensora civica da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle “Istituzioni e autonomia” per l'illustrazione delle Relazioni per l'anno 2023 sull'attività del Difensore civico, del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti delle persone con disabilità, nonché per esporre le osservazioni sulle due proposte di legge n. 140 e n. 145 – Aosta, 27 giugno 2024;
- Incontro, anche in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con la Presidente e la Vicepresidente della Consulta regionale Pari Opportunità - Valle d'Aosta, rispettivamente Maria Elena Udali e Raffaella Roveyaz – Aosta, 25 luglio 2024;
- Incontro con la Consiglieria la di parità, Katya Foletto, anche in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità – Aosta, 5 agosto 2024;

- Partecipazione alla riunione plenaria della Consulta regionale Pari Opportunità - Valle d'Aosta, anche in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità – Aosta, 9 settembre 2024;
- Scambio epistolare con il Presidente di Co.Di.VDA - Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta, dr. Roberto Grasso, relativamente alla necessità di predisporre una mappatura delle persone con disabilità presenti sul territorio regionale – Aosta, 9 settembre / 4 ottobre 2024;
- Scambio epistolare con il Dirigente della Struttura Supporto alla pianificazione e logistica di Protezione civile, Santo Giovanni, relativamente alla Gestione dei soggetti portatori di disabilità e fragilità – Aosta, 10 settembre / 22 novembre 2024;
- Incontro di lavoro con il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, dott. Fabio Ignaccolo – Aosta, 26 settembre 2024;
- Incontro di lavoro con il dott. Alessandro Trento, in previsione dell'incontro divulgativo nell'ambito degli eventi organizzati in materia di disabilità – Aosta, 30 settembre 2024;
- Incontro di lavoro con Lara Arvat dell'Ufficio supporto all'autonomia scolastica – Aosta, 30 settembre 2024;
- Incontro di lavoro con il Sindaco di Châtillon in rappresentanza del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), Camillo Dujany, in previsione dell'incontro divulgativo nell'ambito degli eventi organizzati in materia di disabilità – Aosta, 2 ottobre 2024;
- Incontro di lavoro con il Coordinatore del Dipartimento regionale Infrastrutture e viabilità, Sandro Glarey, in previsione dell'incontro divulgativo nell'ambito degli eventi organizzati in materia di disabilità – Aosta, 2 ottobre 2024;
- Incontro di lavoro con il Presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), Renato Ramolivaz, in previsione dell'incontro divulgativo nell'ambito degli eventi organizzati in materia di disabilità – Aosta, 3 ottobre 2024;
- Incontro di lavoro con gli Avvocati del foro di Aosta, Stefania Vincenzetti e Orazio Giovanni Giuffrida, in previsione dell'incontro divulgativo nell'ambito degli eventi organizzati in materia di disabilità – Aosta, 7 ottobre 2024;
- Audizione della Difensora civica da parte del Consiglio comunale di Aosta in ordine alla *Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2023*, con brevi cenni anche sulle altre funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone con disabilità – Aosta, 24 ottobre 2024;

- Incontro di lavoro con la Dirigente del Centro funzionale e pianificazione del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco, Sara Maria Ratto, e il Dirigente della Struttura Supporto alla pianificazione e logistica di Protezione civile, Santo Giovanni, relativamente alla Gestione dei soggetti portatori di disabilità e fragilità – Aosta, 6 novembre 2024;
- Incontro di lavoro con la giornalista Nathalie Grange in ordine all’evento organizzato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità – Aosta, 11 novembre 2024;
- Partecipazione, in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità e di coordinatrice, al convegno “Per un mondo più accessibile - Riflessioni sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche e non solo”, organizzato dall’Ufficio di difesa civica valdostana in occasione della giornata internazionale della disabilità, al quale sono intervenuti su: “Contributi e diritti delle persone con disabilità”, Gabriella Arnod, referente dell’Ufficio assistenza economica del Dipartimento regionale Politiche sociali; “Le barriere architettoniche nell’ambito delle infrastrutture e degli interventi regionali”, Sandro Glarey, Coordinatore del Dipartimento regionale Infrastrutture e viabilità; “La normativa urbanistica e i piani di eliminazione delle barriere architettoniche”, Camillo Dujany, Sindaco di Châtillon in rappresentanza del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA); “Le agevolazioni fiscali”, Marta Salvadori, referente dell’Agenzia Entrate del Piemonte per le agevolazioni in favore dei disabili; “Le difficoltà interpretative: il ruolo dell’avvocato”, Stefania Vincenzetti e Orazio Giovanni Giuffrida, Avvocati del foro di Aosta; “Esempi, testimonianze e riflessioni”, Renato Ramolivaz, Presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM); “Co-progettazione progetto SENSI, Tecnologia per l’autonomia”, Luigi Giunta, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e Simone Agrestini, Presidente Società Cooperativa Sociale “C’era l’Acqua” – Aosta, 12 novembre 2024;
- Formazione, in modalità telematica, del personale dell’Ufficio del Difensore civico su “Ordinamento pensionistico” tenuta dalla Docente di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, prof.ssa Mariapaola Aimo – Aosta, 13 novembre 2024;
- Audizione della Difensora civica nelle sue funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità da parte della V^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Servizi sociali* in ordine alla proposta di legge n. 126, recante: “*Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo*” – Aosta, 14 novembre 2024;
- Partecipazione alla Presentazione del Rendiconto sociale della Direzione regionale I.N.P.S. per la Valle d’Aosta - Anno 2023 – Aosta, 20 novembre 2024;

- Incontro di lavoro con il Presidente di Co.Di.VDA - Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta, dr. Roberto Grasso – Aosta, 25 novembre 2024;
- Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno “I diritti delle persone con disabilità - Legge delega in materia di disabilità e decreti attuativi: la riforma in atto”, promosso dall'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con il Comitato 162 Valle d'Aosta in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, condotto e moderato dalla giornalista Nathalie Grange, al quale sono intervenuti anche Daniele Piccione, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, Professore di Diritti costituzionali e disabilità nell'Università di Parma, Coordinatore della Commissione di studio redigente gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge di delega in materia di disabilità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e Ciro Tarantino, Professore di Sociologia del diritto presso l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, dove insegna Sociologia della disabilità, componente della Commissione di studio redigente gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge di delega in materia di disabilità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Aosta, 28 novembre 2024;
- Formazione, in modalità telematica, del personale dell'Ufficio di Difesa civica valdostana su “Amministrazione digitale”, tenuta dalla Docente di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, prof.ssa Mariapaola Aimo – Aosta, 12 dicembre 2024;
- Sottoscrizione della “Convenzione per attività di ricerca e formazione” tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e l'Ufficio del Difensore civico – Aosta / Torino, 17 dicembre 2024;
- Partecipazione alla “Cérémonie d'échange des vœux” – Aosta, 20 dicembre 2024.

C – Altre attività.

La Garante dei diritti delle persone con disabilità ha partecipato a varie altre attività nelle sue funzioni proprie di Difensora civica, nonché di quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Si rinvia, in tal senso, all'illustrazione di tali attività nelle Relazioni ex articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato da ultimo dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

ALLEGATO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla posizione contrattuale
4	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità sorte a seguito della diversa suddivisione del lavoro
5	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla proposta di trasformazione del lavoro in presenza in <i>smart working</i>
6	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta di personale amministrativo
7	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire dell’istituto della mobilità
8	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al prepensionamento
9	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi
10	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancata ammissione di minore disabile a comunità educante
11	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi
19	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine ad asserita tardiva presa in carico di disabile da parte dei servizi socio-assistenziali
22	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”, con particolare riferimento alla possibilità di nominare di un Amministratore di sostegno

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
23	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”, con particolare riferimento alla possibilità di avviare le pratiche amministrative per l’inserimento graduale in una struttura protetta
24	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”, con particolare riferimento alla possibilità di avviare dei fondi vincolati in favore del disabile
28	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all’ex reddito di cittadinanza e al nuovo assegno di inclusione (ADI)
29	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine alla sostituzione dell’Assistente sociale
30	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all’impossibilità per il Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità di modificare o annullare le decisioni della pubblica Amministrazione
31	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle agevolazioni previste dalla legge 104/1992 per le persone con disabilità
32	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ad articoli della legge 104/1992
33	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all’impossibilità per il Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità di modificare o annullare le decisioni della pubblica Amministrazione
34	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla possibilità di proporre innovazioni normative
35	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine alla gratuità del trasporto pubblico locale per persone con disabilità
36	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”
37	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla figura del tutore

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
38	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla figura dell'Amministratore di sostegno
39	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla figura dell'assistente particolare
40	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione di Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
41	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul "Dopo di noi", con particolare riferimento al Fondo nazionale stabile per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
42 ²	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine al progetto di vita elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità (UVMDI) in quanto risorse e servizi ivi previsti sono gli stessi degli attuali
43	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul "Dopo di noi", con particolare riferimento alla possibilità di nominare di un Amministratore di sostegno
44	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul "Dopo di noi", con particolare riferimento alla possibilità di avviare le pratiche amministrative per l'inserimento graduale in una struttura protetta
45	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul "Dopo di noi"
47	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'iter procedurale per il riconoscimento di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)
48	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al diniego dell'assegno mensile di invalidità

² Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
51	Regione	Provvidenze economiche	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla legittimità del diniego del contributo regionale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale in assenza del requisito della patente di guida in corso di validità da parte del richiedente del contributo
52	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
53	Regione (Istituzioni scolastiche)	Documenti e atti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle corrette modalità di spedizione di note da parte della pubblica Amministrazione

**ALLEGATO 3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione
e concessionari di pubblici servizi.**

Nessun caso

ALLEGATO 4 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
26	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità in ordine alle modalità di prenotazione di visite mediche prescritte come urgenti
27	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità in ordine alla tempistica della prenotazione di visite mediche prescritte come urgenti

ALLEGATO 5 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

2 – Comune di Antey-Saint-André

Nessun caso

3 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ³	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle conseguenze sull'I.S.E.E. della concessione della residenza presso i genitori
2 ⁴	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a richiesta residenza presso la Casa comunale
12	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sanzione amministrativa comminata per mancata apposizione del contrassegno disabili
13	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Criticità in ordine alle fotografie allegate a verbale di infrazione al Codice della strada
14	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'impossibilità per il Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità di modificare o annullare le decisioni della pubblica Amministrazione
55	Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'ammontare della retta per Struttura assistenziale a carico del privato in mancanza del requisito dei cinque anni di residenza
56	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla gratuità del servizio di difesa civica anche per quanto attiene il Garante dei diritti delle persone con disabilità

³ Pratica aperta nel 2023.

⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
57	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'impossibilità di rappresentare i cittadini in giudizio

4 – Comune di Arnad

5 – Comune di Arvier

6 – Comune di Avise

7 – Comune di Ayas

8 – Comune di Aymavilles

9 – Comune di Bard

10 – Comune di Bionaz

11 – Comune di Brissogne

12 – Comune di Brusson

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme

14 – Comune di Challand-Saint-Victor

15 – Comune di Chambave

16 – Comune di Chamois

17 – Comune di Champdepraz

18 – Comune di Champorcher

19 – Comune di Charvensod

20 – Comune di Châtillon

21 – Comune di Cogne

22 – Comune di Courmayeur

Nessun caso

- 23 – Comune di Donnas*
- 24 – Comune di Doues*
- 25 – Comune di Émarèse*
- 26 – Comune di Étroubles*
- 27 – Comune di Fénis*
- 28 – Comune di Fontainemore*
- 29 – Comune di Gaby*
- 30 – Comune di Gignod*
- 31 – Comune di Gressan*
- 32 – Comune di Gressoney-La-Trinité*
- 33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean*
- 34 – Comune di Hône*
- 35 – Comune di Introd*
- 36 – Comune di Issime*
- 37 – Comune di Issogne*
- 38 – Comune di Jovençon*
- 39 – Comune di La Magdeleine*
- 40 – Comune di La Salle*
- 41 – Comune di La Thuile*
- 42 – Comune di Lillianes*
- 43 – Comune di Montjovet*
- 44 – Comune di Morgex*
- 45 – Comune di Nus*
- 46 – Comune di Ollomont*
- 47 – Comune di Oyace*

Nessun caso

- 48 – Comune di Perloz*
- 49 – Comune di Pollein*
- 50 – Comune di Pontboset*
- 51 – Comune di Pontey*
- 52 – Comune di Pont-Saint-Martin*
- 53 – Comune di Pré-Saint-Didier*
- 54 – Comune di Quart*
- 55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame*
- 56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges*
- 57 – Comune di Roisan*
- 58 – Comune di Saint-Christophe*
- 59 – Comune di Saint-Denis*
- 60 – Comune di Saint-Marcel*
- 61 – Comune di Saint-Nicolas*
- 62 – Comune di Saint-Oyen*
- 63 – Comune di Saint-Pierre*
- 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses*
- 65 – Comune di Saint-Vincent*
- 66 – Comune di Sarre*
- 67 – Comune di Torgnon*
- 68 – Comune di Valgrisenche*
- 69 – Comune di Valpelline*
- 70 – Comune di Valsavarenche*
- 71 – Comune di Valtournenche*
- 72 – Comune di Verrayes*

Nessun caso

73 – Comune di Verrès

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
49	Verrès	Danni	Ordinamento	Legittimità del diniego della richiesta di ristoro del danno cagionato a bene mobile per carenza di legittimazione a domandare il risarcimento
50	Verrès	Circolazione stradale	Ordinamento	Criticità in ordine alla mancanza di una pianificazione degli interventi in favore delle persone con disabilità

74 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 6 – Unités des Communes valdôtaines.

1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc

2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon

7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

8 – Unité des Communes valdôtaines Walser

Nessun caso

ALLEGATO 7 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
20	I.N.P.S.	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Criticità in ordine all'utilizzo della Disability Card da parte di ciechi e ipovedenti residenti in Valle d'Aosta
54	Ministero della Giustizia	Impiego pubblico	Organizzazione	Indicazioni in ordine alle motivazioni che hanno precluso l'assunzione di persona disabile
58	Agenzia delle Entrate	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'I.V.A. agevolata per l'acquisto di un veicolo
59	Agenzia delle Entrate	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle agevolazioni a disposizione delle persone con disabilità
60	I.N.P.S.	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle agevolazioni a disposizione delle persone con disabilità

**ALLEGATO 8 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Nessun caso

**ALLEGATO 9 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico.**

Nessun caso

**ALLEGATO 10 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico generalizzato.**

Nessun caso

ALLEGATO 11 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
15	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie ⁵	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Indicazioni in ordine alla decorrenza dei termini per il ricorso al Prefetto

⁵ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta dal Giudici di Pace di Aosta.

ALLEGATO 12 – Questioni tra privati.

Caso n.	Privato	Materia	Area	Questione
16	Privati	Obbligazioni e contratti	Questioni tra privati	Indicazioni in ordine alla necessità di rivolgersi ad un legale
17	Privati	Rapporti istituzionali	Questioni tra privati	Indicazioni in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
18 ⁶	Privati ⁷	Disabilità	Questioni tra privati	Indicazioni in ordine alle criticità sorte nei rapporti giuridici con società privata
21	Privati	Lavoro subordinato	Questioni tra privati	Indicazioni in ordine alle asserite criticità in ordine a richiesta certificazione medica preliminare a prova orare di selezione
25	Privati	Obbligazioni e contratti	Questioni tra privati	Indicazioni in ordine alla necessità di rivolgersi ad un legale o ad un notaio
46	Privati	Obbligazioni e contratti	Questioni tra privati	Indicazioni in ordine alla necessità di rivolgersi ad un legale o ad un notaio

⁶ Pratica non ancora conclusa.

⁷ Nei confronti del Fondo pensione Fondemain l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

ALLEGATO 13 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Nessuna proposta